



CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (C.U.C.)
tra i Comuni di
Palazzolo sull'Oglio, Gussago e Rodengo Saiano
Provincia di Brescia
Presso il comune di Palazzolo sull'Oglio

DISCIPLINARE DI GARA

(Norme Integrative al bando di gara mediante procedura aperta)

procedura: aperta art. 3, comma 1, lettera sss) e art. 60, del decreto legislativo n. 50 del 2016
Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, comma 2, del D.Lgs n. 50 del 2016

**Servizi assicurativi a copertura del rischio responsabilità civile verso terzi
e prestatori d'opera (RCT/RCO) – CIG. 707858484D**

1.	CAPO 1 - PRESENTAZIONE
1.1.	Termine per la presentazione dell'offerta
1.2.	Modalità di presentazione dell'offerta
1.3.	Recapito della Stazione appaltante
1.4.	Definizioni utilizzate.....
1.5.	Atti presupposti
1.6.	Operatori economici ammessi alla gara
2.	CAPO 2 - RIEPILOGO DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI DEL BANDO DI GARA
2.1.	Quantitativo o entità dell'appalto triennale
2.2.	Qualificazione dell'appalto
2.3.	Durata dell'appalto o termine di esecuzione
2.4.	Ulteriori precisazioni.....
3.	CAPO 3 – BUSTA TELEMATICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
3.0.	Motivi di esclusione
3.1.	Requisiti di partecipazione
3.2.	Offerenti in forma aggregata
3.3.	Altra documentazione e altri adempimenti di natura amministrativa
4.	CAPO 4 – OFFERTA
4.1.	Busta telematica offerta tecnica.....
4.2.	Busta telematica offerta economica.....
5.	CAPO 5 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
5.1.	Criteri di valutazione dell'Offerta tecnica
5.2.	Criteri di valutazione dell'Offerta economica
6.	CAPO 6 – FASE DI GARA
6.1.	Ammissione
6.2.	Soccorso istruttorio
6.3.	Conclusione della fase di ammissione
6.4.	Gestione dell'Offerta Tecnica
6.5.	Gestione dell'Offerta Economica
6.6.	Offerte anomale o anormalmente basse.....
7.	CAPO 7 - AGGIUDICAZIONE
7.1.	Verbali
7.2.	Eventuale verifica delle offerte anomale o anormalmente basse
7.3.	Adempimenti preliminari all'aggiudicazione
7.4.	Aggiudicazione
8.	STIPULA DEL CONTRATTO
8.1.	Condizioni per la stipula del contratto
8.2.	Obblighi dell'aggiudicatario
9.	DISPOSIZIONI SU DOCUMENTAZIONE, DICHIARAZIONI E COMUNICAZIONI
9.1.	Gestione della documentazione
9.2.	Comunicazioni, informazioni, accesso alla documentazione
10.	CAPO 10 - DISPOSIZIONI FINALI
10.1.	Controversie
10.2.	Altre disposizioni e informazioni.....

1. CAPO 1 - PRESENTAZIONE**1.1. Termine per la presentazione dell'offerta:**

- a) il termine ultimo per la presentazione dell'offerta è prescritto al **punto IV.3.4) del bando di gara (le ore 18:00 del giorno 13 giugno 2017;**
- b) il termine è perentorio e non sono ammesse offerte tardive;
- c) la presentazione tempestiva dell'offerta o delle offerte per ciascuno dei lotti previsti dal bando di gara e dal presente disciplinare è a rischio esclusivo dell'offerente.

1.2. Modalità di presentazione dell'offerta:

La presente procedura aperta viene esperita avvalendosi del Sistema di intermediazione telematica messo a disposizione da ARCA LOMBARDIA, denominato SINTEL, a norma e per gli effetti di cui all'art. 40 c. 1 del D.Lgs 50/2016, al quale è possibile accedere attraverso il punto di presenza sulle reti telematiche all'indirizzo internet www.arca.regione.lombardia.it.

Per tutto ciò che attiene all'operatività sulla piattaforma, i concorrenti devono consultare il documento allegato "Modalità tecniche utilizzo piattaforma SINTEL", nonché i manuali disponibili sul sito www.arca.regione.lombardia.it

Per partecipare alla procedura aperta, i concorrenti dovranno inviare in formato elettronico, **esclusivamente attraverso la piattaforma Sintel**, entro e non oltre, a pena esclusione dalla gara, il termine ultimo per la presentazione dell'offerta di cui al **punto IV.3.4) del bando di gara (le ore 18:00 del giorno 13 giugno 2017** la propria offerta corredata di tutta la documentazione richiesta nel presente disciplinare, con le modalità di seguito indicate.

Non sarà ritenuta valida e non sarà accettata alcuna offerta pervenuta oltre tale termine, anche per causa non imputabile ad errore od omissione diretta del Concorrente.

Il processo di invio offerta si divide in due fasi distinte:

FASE 1 - invio della documentazione amministrativa. I documenti amministrativi relativi al lotto per cui si intende partecipare devono essere inseriti in un'unica busta telematica amministrativa.

FASE 2 - Invio dell'offerta tecnica e dell'offerta economica

L'offerta dovrà essere inviata esclusivamente attraverso Sintel, a pena di esclusione. E' fatta salva l'ipotesi di invio con altri mezzi di singoli documenti nei casi espressamente previsti nel presente disciplinare.

Il Concorrente è tenuto a verificare di avere completato tutti i passaggi richiesti da Sintel per procedere all'invio dell'offerta.

I Manuali e le istruzioni presenti sulla piattaforma (www.arca.regione.lombardia.it) forniscono le indicazioni necessarie per la corretta redazione e la tempestiva presentazione dell'offerta.

E' inoltre possibile contattare l'Help Desk al numero verde **800116738**.

I documenti in PDF dovranno essere prodotti con programmi tipo Pdf-Creator o simili in modo che sia possibile la ricerca delle parole.

1.3. Recapito della Stazione appaltante.

Il «profilo di committente», sezione del sito informatico «Amministrazione trasparente» di cui agli articoli 3, comma 1, lettera nnn), 29, comma 1, e 73, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016, è il seguente: <http://www.comune.palazzolosulloglio.bs.it>

- a) il recapito fisico della Stazione appaltante, per tutto quanto non diversamente indicato nel presente disciplinare di gara, è il seguente:

Ente	Comune di Palazzolo sull'Oglio			Ufficio		
Indirizzo	Via XX settembre			num.	32	
CAP	25036	Località	Palazzolo sull'Oglio		Provincia	BS

1.4. Definizioni utilizzate.**1.4.1. Definizioni generali.**

- a) «**Codice**»: il codice dei contratti pubblici approvato con decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- b) «**Regolamento**»: il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, limitatamente alle parti in vigore in seguito alle abrogazioni parziali di cui all'articolo 217, comma 1, lettera u), del Codice;
- c) «**Aggregazioni**» o «**Forma aggregata**»: gli operatori economici multipli, quali i raggruppamenti temporanei; i consorzi di cooperative; i consorzi stabili; gli operatori economici in contratti di rete e gli operatori che ricorrono all'avvalimento di altri operatori ausiliari;
- d) «**DGUE**» il documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85 del Codice e della Circolare del Ministero delle

infrastrutture 18 luglio 2016, n. 3, come adattato alla presenta gara, descritto al successivo punto 9.2.1 e allegato del presente Documento; costituisce anche domanda di partecipazione se correttamente redatto e presentato;

- e) «**Linee guida n. 2**» recanti «Offerta economicamente più vantaggiosa» approvate da ANAC con delibera n. 1005 del 21 settembre 2016 (in G.U. n. 238 dell'11 ottobre 2016).

1.4.2. Definizioni specifiche.

- a) «**Documento**»: il presente Documento, ovvero il presente **Disciplinare di gara**, contenente le modalità, le condizioni, i termini e ogni altra informazione utile per gli offerenti, la documentazione da presentare e i criteri di presentazione e di esame delle offerte; nel seguito ogni riferimento a punti specifici senza altre indicazioni si intende effettuato ai pertinenti punti del presente Documento;
- b) «**data del presente Documento**»: la data di pubblicazione del bando di gara di cui al punto 1.5.1, del quale il presente Documento è parte integrante e sostanziale;
- c) «**Buste interne**» o «**Buste dell'Offerta**», cumulativamente le seguenti definizioni:
- «**Busta telematica dell'Offerta tecnica**» la busta contenente gli atti dell'Offerta tecnica di cui al punto 4.1;
 - «**Busta telematica dell'Offerta economica**» la busta contenente la dichiarazione di Offerta economica di cui al punto 4.2;
- d) «**concorrente**»: Ciascun soggetto, sia in forma singola (Compagnia di Assicurazione) che in forma di raggruppamento o coassicurazione con altre Compagnie Assicuratrici, che presenta offerta per uno o più lotti;
- e) «**coassicurazione**»: Ripartizione fra più assicuratori, in quote determinate, del rischio assicurato con un unico contratto di assicurazione;
- f) «**coassicuratore**»: la compagnia presente nel riparto di coassicurazione;
- g) «**Delegataria**»: La Compagnia che nella coassicurazione rappresenta le Imprese di assicurazione nella ripartizione del rischio;
- h) «**delegante**»: La Compagnia che nella coassicurazione completa la ripartizione del rischio;
- i) «**mandatario/capogruppo**»: Per i concorrenti raggruppati o raggruppandi, l'Impresa di Assicurazione che assume il ruolo di capofila e rappresentante dell'unione costituita o costituenda tra le Compagnie di Assicurazione;
- j) «**mandante**»: Per i concorrenti raggruppati o raggruppandi, la Compagnia che partecipa al raggruppamento, obbligandosi al compimento di una parte dell'appalto e conferisce il mandato di rappresentanza del raggruppamento intero alla Mandataria/Capogruppo

1.5. Atti presupposti

1.5.1. Bando di gara

Il bando di gara del quale il presente Documento è parte integrante e sostanziale è pubblicato:

- a) sul profilo di committente di cui al punto 1.3;
- b) sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, V serie speciale Contratti Pubblici, n. 57 del 19 maggio 2017

1.5.2. Documentazione a base di gara e modulistica

- a) ai sensi dell'articolo 32, comma 2, del Codice, è stata assunta la determinazione a contrattare del responsabile del servizio Dott. Giuseppe Gallone in data 18 maggio 2017 n. 317.
- b) bando di gara
- c) il presente disciplinare;
- d) capitolati speciali per copertura assicurativa distinti per ciascuno dei lotti componenti la presente procedura;
- e) Statistica sinistri (aggiornata al mese di aprile 2017)
- f) modalità tecniche di utilizzo della piattaforma Sintel

Viene allegato alla documentazione di gara il «Protocollo di legalità», sottoscritto con la Prefettura (Ufficio territoriale del Governo) di Brescia e l'A.C.B. (Associazione Comuni Bresciani) il data 6 giugno 2012.

L'operatore economico è tenuto a stamparlo, firmarlo, scansarlo ed allegarlo alla busta telematica della documentazione amministrativa.

In alternativa è possibile scaricare e sottoscrivere digitalmente il documento, ed allegarlo alla predetta busta della documentazione amministrativa.

E' altresì consentito di produrre una dichiarazione con il quale l'operatore economico si impegna a rispettare il predetto Protocollo di legalità.

La mancata accettazione o sottoscrizione di tale protocollo costituisce motivo di esclusione come previsto al punto 3.0.8 del presente disciplinare.

La **modulistica** da utilizzare per la partecipazione alla gara è costituita da:
ALLEGATO DGUE – Documento di Gara Unico Europeo (file word e PDF);

ALLEGATO “A” – schema Offerta Tecnica-Variante (solo per il lotto 1);
ALLEGATO “B” – dettaglio Offerta Economica;
ALLEGATO “C” – fac-simile dichiarazioni in caso partecipazione in forma di Raggruppamento;
ALLEGATO “D” – dichiarazioni in caso di Avvalimento.

Tutta la documentazione sopra elencata è disponibile nell'apposita sezione “Documentazione di gara” di SINTEL, oltre che liberamente, gratuitamente e illimitatamente scaricabile dal profilo di committente del Comune di Palazzolo sull'Oglio - www.comune.palazzolosulloglio.bs.it, alla sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di Gara e Contratti. Il concorrente deve verificare, a proprio rischio esclusivo, l'esattezza e la completezza della documentazione visionata e scaricata da SINTEL e dal sito istituzionale del Comune, non potendosi opporre alla Stazione Appaltante fatti derivanti dalla non corretta visualizzazione e/o acquisizione della documentazione stessa.

1.5.3. Assunzione di responsabilità

La presentazione dell'offerta comporta automaticamente, senza altro ulteriore adempimento, dichiarazione di responsabilità di avere esaminato tutti gli atti disponibili e posti a base di gara, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori oggetto delle prestazioni in appalto, di avere preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione del corrispettivo, sulle condizioni contrattuali e di aver giudicato il corrispettivo remunerativo e tale da consentire l'offerta presentata.

Il Concorrente è tenuto a verificare di avere completato tutti i passaggi richiesti da Sintel per procedere all'invio dell'offerta.

I Manuali e le istruzioni presenti sulla piattaforma (www.arca.regione.lombardia.it) forniscono le indicazioni necessarie per la corretta redazione e la tempestiva presentazione dell'offerta.

E' inoltre possibile contattare l'Help Desk al numero verde **800116738**.

1.6. Operatori economici ammessi alla gara

1.6.1. Operatori economici che possono presentare offerta

Possono partecipare e presentare offerta i seguenti operatori economici:

- a) le compagnie di assicurazione individuali, in forma singola o in raggruppamento o consorzio di cui agli artt. 45 e 48 del D.Lgs. n. 50/2016;
- b) gli operatori economici per i quali sia in essere un contratto di coassicurazione ai sensi dell'art. 1911 del Codice Civile;
- c) operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
- d) operatori economici di cui alle precedenti lettere a), b), e c), in una delle seguenti forme di aggregazione:
 - riuniti in raggruppamento temporaneo di operatori economici ai sensi dell'articolo 45, comma 1, lettera d) e dell'articolo 48, del Codice;
 - riuniti in consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;
 - aderenti a un contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, commi da 4-ter a 4-quinquies, del decreto-legge n. 5 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 2009;
- f) per operatore economico si intende una organizzazione imprenditoriale costituita da una persona fisica (impresa individuale) o una persona giuridica che opera in piena autonomia imprenditoriale ed è titolare di propria partita IVA, ovvero una entità giuridica alla quale è riconosciuta capacità imprenditoriale, anche non prevalente, secondo quanto stabilito dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea;
- g) per offerente si intende uno dei soggetti di cui alle lettere a), b), e c) che presenta l'offerta autonomamente, o una delle forme di aggregazione di cui alla lettera e), dove più d'uno degli stessi soggetti, in solido tra di loro, presentano unitariamente un'unica offerta.

Ferma restando la possibilità di partecipazione alla gara in forma singola o associata, come consentito dalle norme vigenti, il concorrente dovrà garantire la copertura del rischio relativo al servizio da aggiudicare per il 100%, pena l'esclusione.

1.6.2. Divieto di partecipazione plurima:

(art. 48, comma 7, e art. 89, comma 7, del Codice)

- a) ai sensi dell'articolo 48, comma 7, del Codice, un operatore economico non può partecipare contemporaneamente alla stessa gara:
 - individualmente e in raggruppamento temporaneo;
 - in più di un raggruppamento temporaneo o in più di un consorzio;
 - individualmente o in raggruppamento temporaneo e quale consorziato di un consorzio per il quale il

- consorzio concorre e che sia indicato per l'esecuzione;
- b) ai sensi dell'articolo 89, comma 7, del Codice, un operatore economico:
- non può partecipare alla gara come offerente in qualunque forma e contemporaneamente come ausiliario di altro offerente che si presenti in concorrenza;
 - non può costituirsi ausiliario di due offerenti che presentano offerta in concorrenza tra di loro;
- c) se ricorre una delle condizioni di cui alle lettere a) o b), sono esclusi ambedue gli operatori economici offerenti coinvolti e se è coinvolto un offerente in forma aggregata, è escluso anche quest'ultimo.
- d) è vietata, a pena di esclusione, l'associazione in partecipazione, di cui agli artt. 2549 e seguenti del Codice Civile.

2. CAPO 2 - RIEPILOGO DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI DEL BANDO DI GARA

2.1. Quantitativo o entità dell'appalto triennale (punto II.2.1) del bando di gara) (tutti gli importi sono in euro, esclusa I.V.A.)

L'importo è quantificato in base all'importo del premio complessivo lordo da corrispondere alla Compagnia di Assicurazione aggiudicataria per l'intera durata dell'appalto, che costituisce Base d'Asta ai fini della presentazione delle offerte, ed è il seguente:

Lotto	Descrizione	Importo lordo annuo a base gara	Importo lordo a Base d'Asta per il periodo: dal 30.06.2017 al 30.06.2020	N. CIG
1	Polizza R.C. verso Terzi e Prestatori d'Opera (RCT/RCO)	€ 69.500,00	€ 208.500,00	707858484D
Importo complessivo del servizio		€ 69.500,00	€ 208.500,00	

Si precisa che gli importi dei premi sono comprensivi di ogni imposta e/o onere fiscale, escluse, laddove previste, le regolazioni premio.

Per il presente appalto non sono previsti rischi interferenziali di cui all'art. 26, co. 3, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (D.U.V.R.I.) e ss.mm.ii; pertanto l'importo per oneri della sicurezza da rischi di interferenza è pari ad € 0,00 (zero).

2.2. Qualificazione dell'appalto:

- appalto di servizi
- CPV: 66516400 – 4 – Servizi di assicurazione e responsabilità civile generale
- Luogo di esecuzione dell'appalto: NUTS: ITC47 - Comune di Palazzolo sull'Oglio

2.3. Durata dell'appalto o termine di esecuzione (punto II.2.1) del bando di gara)

Durata: Dalle ore 24:00 del 30/06/2017 alle ore 24:00 del 30/06/2020

2.4. Ulteriori precisazioni:

Per l'effettuazione della presente procedura e per la stipulazione, gestione ed esecuzione dei contratti assicurativi il Comune di Palazzolo sull'Oglio si avvale dell'assistenza e consulenza dell'ATI Nord Broker S.r.l. – AON S.p.A (Nord Broker S.r.l. con sede legale in Darfo Boario Terme (BS), Via Alabarde, 1 - AON S.p.A. con sede legale in Milano via A. Ponti, 8/10), Broker incaricato ai sensi del Dlgs. 209/2005 s.m.i.

Di conseguenza tutti i rapporti inerenti alle assicurazioni di cui alla presente gara saranno svolti per conto della Contraente dal Broker. Ogni pagamento dei premi verrà effettuato dal Contraente/Assicurato al Broker e sarà considerato a tutti gli effetti come effettuato alla/e Compagnia/e, a norma dell'art. 1901 Cod. Civ.. L'opera del broker sarà remunerata, in conformità alla prassi ed agli usi di mercato, dalle Compagnie di assicurazione aggiudicatarie dell'appalto mediante la liquidazione, in occasione dell'incasso dei premi assicurativi, di una parte delle provvigioni che vengono riconosciute alla propria rete agenziale per la conclusione dei contratti assicurativi. Al fine di garantire la "par condicio" delle Società offerenti e la determinatezza delle offerte, le stesse dovranno essere formulate prevedendo la remunerazione del broker nella misura non inferiore al 12% del premio imponibile per la Polizza. Tale compenso, percepito dal broker sotto forma di ritenuta sui premi di assicurazione e all'atto del pagamento dei medesimi, dovrà comunque essere parte dell'aliquota riconosciuta dall'impresa di assicurazione aggiudicataria alla propria rete di vendita diretta e non potrà pertanto in nessun caso rappresentare un costo aggiuntivo per l'Ente Appaltante

3. CAPO 3 – BUSTA TELEMATICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Al primo step del percorso guidato “Invia offerta” l’operatore economico dovrà inserire la documentazione amministrativa, debitamente compilata e firmata digitalmente, negli appositi campi di seguito riportati:

- a) DGUE Documento di Gara Unico Europeo (un DGUE distinto per ciascuno dei soggetti tenuti a rendere le dichiarazioni riguardo il possesso dei requisiti e capacità di ammissione alla gara);
- b) garanzia a corredo dell’offerta di cui al punto 3.3.1;
- c) dichiarazione di un fideiussore contenente l’impegno a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto relativa al lotto per cui si partecipa.
- d) dichiarazioni in caso di partecipazione in forma di raggruppamento (fac-simile **allegato “C”**);
- d1) documenti per la partecipazione in Coassicurazione (già costituita ex art. 1911 c.c.);
- e) documentazione e dichiarazioni in caso di avalimento;
- f) *omissis*;
- g) limitatamente agli operatori economici che presentano offerta tramite procuratore o institore: dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell’articolo 46, comma 1, lettera u) del D.P.R. n. 445 del 2000, attestante la sussistenza e i limiti della procura o della preposizione institoria, con gli estremi dell’atto di conferimento;
- h) eventuale dichiarazione giurata o altra attestazione prevista all’art. 5.2) del presente disciplinare per le Compagnie residenti in uno stato membro U.E. diverso dall’Italia.
- i) Protocollo di legalità sottoscritto o dichiarazione di impegno a sottoscriverlo in caso di aggiudicazione.

Si precisa che non è ammessa la presentazione di alcuna documentazione cartacea. Tutta la documentazione che l’offerente intende allegare deve essere inserita esclusivamente con modalità telematiche sulla piattaforma SINTEL

Di seguito si elenca contenuto, forma e modalità di formulazione dei documenti sopra prescritti ai fini della loro validità:

a) Documento di Gara Unico Europeo – ALLEGATO A

Ai fini dell’ammissione alla gara, il concorrente dovrà rendere le dichiarazioni riguardo l’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. e del possesso dei requisiti e capacità per la partecipazione alla procedura aperta ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs 50/2016, come specificati nel Bando e nel presente Disciplinare all’art. 5.

Il DGUE è articolato in sei Parti e dovrà essere compilato con le informazioni e seguendo le istruzioni presenti nel modello di DGUE stesso, allegato nella documentazione di gara.

Di seguito si forniscono ulteriori precisazioni e istruzioni integrative per la compilazione. In caso di partecipazione a diversi lotti, va comunque compilato un solo DGUE.

PARTE I: contiene le informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice (Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Palazzolo sull’Oglio, Gussago e Rodengo Saiano) e i dati sono già compilati.

PARTE II: è relativa alle informazioni sull’operatore economico e sui propri rappresentanti, sull’eventuale avalimento e sul ricorso al subappalto.

Parte II – sezione A):

- il riquadro corrispondente alla richiesta “*Se pertinente: l’operatore economico è iscritto in un elenco ufficiale di imprenditori, fornitori, o prestatori di servizi o possiede una certificazione rilasciata da organismi accreditati, ai sensi dell’articolo 90 del Codice ?*”, si riferisce all’esecuzione di lavori o opere e, pertanto, non va compilato.
- nelle informazioni relative alla forma della partecipazione, vanno indicati e specificati anche i casi di coassicurazione, specificando i pertinenti dati secondo le richieste formulate nel DGUE.
- nel riquadro Lotti, va specificato il lotto o elencati i diversi lotti per cui si presenta offerta.

Parte II – sezione B: indicare i dati (cognome, nome, data, luogo di nascita e codice fiscale) dei seguenti soggetti, dove presenti, relativi alla Compagnia che compila il D.G.U.E.:

- titolare o direttore tecnico, se si tratta di Impresa individuale;
- soci e direttore tecnico, se si tratta di Società in nome collettivo;
- soci accomandatari e direttore tecnico, se si tratta di Società in accomandita semplice;
- membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo;
- direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio;

- soggetti sopra elencati, cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. Per individuare tali soggetti, nell'ultima riga del riquadro indicare la data di cessazione della carica).

Parte II - Sezione C: da compilare solo in caso di avvalimento. Il concorrente deve indicare la denominazione degli operatori economici di cui intende avvalersi e i requisiti oggetto di avvalimento. Le imprese ausiliarie devono compilare un DGUE distinto (Parte II, Parte III, Parte IV Parte VI) con le informazioni richieste dal bando e dal presente disciplinare di gara.

Parte II - Sezione D: da compilare solo in caso di subappalto, l'operatore indica le prestazioni o lavorazioni che intende subappaltare e, ai sensi dell'art. 105, c. 6 del D.Lgs 50/2016, indica espressamente i subappaltatori proposti; questi ultimi devono compilare distintamente il proprio DGUE.

PARTE III: contiene l'autodichiarazione circa l'assenza di motivi di esclusione dalla gara, come disciplinati dall'art. 80 D.Lgs 50/2016).

Parte III - Sezione A: si riferisce ai motivi di esclusione legati a condanne penali previsti dall'art. 80, comma 1 del D.Lgs 50/2016.

In tale parte vanno riportati i dati richiesti nel modello DGUE dei soggetti a cui si riferiscono le condanne. I soggetti condannati devono essere tra quelli elencati nella Parte II – sezione B.

Nel caso in cui le condanne si riferiscano ai soggetti cessati dalla carica, è necessario dettagliare le misure di autodisciplina adottate da parte della Compagnia, atte a dimostrare che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata.

Tali precisazioni sono necessarie per consentire alla stazione appaltante di valutare, come previsto dall'art. 80 c. 7 del D.Lgs 50/2016, l'eventuale applicabilità di misure di self-cleaning poste in essere per la decisione di escludere o meno il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi del comma 8 del medesimo art. 80.

Parte III - Sezione B: si riferisce ai motivi di esclusione legati al pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali, previsti al comma 4 del dell'art. 80 del D.Lgs 50/2016.

Nel caso in cui l'operatore economico abbia ottemperato agli obblighi posti a suo carico pagando o impegnandosi a pagare in modo vincolante, occorrerà indicare se il pagamento o la formalizzazione dell'impegno siano intervenuti prima della scadenza del termine per la presentazione dell'offerta (domanda nel modello DGUE).

Parte III - Sezione C: si riferisce ai motivi di esclusione legati ad insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali previsti all'art. 80 c. 5 del D.Lgs 50/2016.

Ai fini dell'applicazione dell'istituto del self-cleaning di cui all'art. 80, comma 7, occorre riportare le informazioni necessarie per consentire alla stazione appaltante di valutare l'adeguatezza delle misure di self-cleaning poste in essere dall'operatore economico, al fine della non esclusione dalla procedura di gara.

Parte III - Sezione D: riguarda a motivi di esclusione aggiuntivi previsti all'art. 80, comma 2, comma 5, lettere f), g), h), i), l) e m) del D.Lgs 50/2016 e art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs n. 165/2001.

Dovranno essere inserite dettagliatamente le informazioni concernenti ciascuna delle fattispecie contemplate nel modello di DGUE.

Nel caso si verifichino le fattispecie di cui alle lettere f), g), h), i), l) e m) dell'art. 80, comma 5 D.Lgs 50/2016, vanno specificate in maniera dettagliata ed è necessario indicare la fonte presso cui reperire la documentazione pertinente e le informazioni necessarie per l'applicazione dell'istituto del self-cleaning ai sensi dei commi 7 e 8 del citato art. 80.

Parte IV: contiene le informazioni relative ai requisiti di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria, capacità tecniche e professionali previsti nel bando e nel presente disciplinare di gara ai sensi dall'art. 83 del D.Lgs 50/2016.

Parte IV – sezione A: Idoneità: si riferisce al requisito di cui all'art. 3.1.1. del presente disciplinare. Compilare il **punto 1)** con i dati relativi all'iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali per l'esercizio di attività assicurative.

Per i cittadini di altro Stato membro non residenti in Italia, riportare i dati dell'iscrizione nel registro professionale o commerciale istituito nel Paese in cui è residente, tra quelli di cui all'allegato XVI del D.Lgs 50/2016, che dovrà essere altresì comprovata mediante inserimento nella busta telematica amministrativa di apposita prova dell'iscrizione mediante dichiarazione giurata o dichiarazione resa secondo le modalità vigenti nello Stato

membro nel quale è stabilito, ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato dal competente Registro professionale o commerciale del Paese di residenza.

Compilare il punto 2) con i dati relativi all'Iscrizione all'I.V.A.S.S. o analoga autorizzazione all'esercizio in Italia per i rami assicurativi relativi ai lotti cui gli operatori economici intendano partecipare. In caso di partecipazione per più lotti, va pertanto fornito un elenco con gli estremi delle diverse autorizzazioni.

Le Imprese aventi sede legale in Italia devono indicare gli estremi (data e numero) dell'autorizzazione IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) o altra documentazione analoga rilasciata dal ministero del bilancio e della programmazione economica (oggi ministero per lo sviluppo economico) e/o dal CIPE, all'esercizio in Italia nei rami assicurativi relativi ai lotti cui gli operatori economici intendano partecipare.

Le imprese aventi sede legale in uno Stato membro dell'Unione Europea diverso dall'Italia devono indicare gli estremi dell'autorizzazione **all'I.V.A.S.S.** (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) o di altra autorizzazione analoga rilasciata dal ministero del bilancio e della programmazione economica (oggi ministero per lo sviluppo economico) e/o dal CIPE, all'inizio delle attività in Italia (riferita ai rami assicurativi relativi ai lotti cui si intende partecipare in regime di libertà di stabilimento in Italia) per il tramite della propria sede secondaria in Italia, oppure autorizzazione IVASS, o altra autorizzazione analoga rilasciata dal ministero del bilancio e della programmazione economica (oggi ministero per lo sviluppo economico) e/o dal CIPE, inerente la regolarità della documentazione ricevuta (riferita ai rami assicurativi relativi ai lotti cui si intende partecipare) in regime di libera prestazione di servizio in Italia nonché di aver comunicato all'ufficio del Registro di Roma ed all'IVASS nomina del proprio rappresentante fiscale o l'autorizzazione rilasciata dal Paese di provenienza.

Parte IV – sezione B: si riferisce al requisito di capacità economica e finanziaria di cui all'art. 3.1.2. del presente disciplinare.

Compilare il punto 1a) con i dati relativi alla raccolta premi assicurativi nel ramo danni per gli anni 2013-2014-2015. L'importo per ogni singola annualità non potrà essere inferiore a Euro 1.000.000,00 e, nel triennio, complessivamente non inferiore a Euro 3.000.000,00.

Tale requisito è il medesimo per tutti i lotti. Dovrà essere quindi dichiarato per la suddetta entità, una sola volta, a prescindere dalla partecipazione ad uno solo o più lotti.

Parte IV – sezione C: si riferisce al requisito di capacità tecniche e professionali di cui all'art. 3.1.3 del presente disciplinare.

Compilare il punto 1b) con i dati relativi alla stipula nel triennio antecedente la data di pubblicazione del presente bando di gara, in favore di Pubbliche Amministrazioni e/o destinatari privati, di almeno due contratti di servizi assicurativi relativi al rischio oggetto del Lotto per il quale si partecipa, ciascuno di importo (premio assicurativo), al lordo delle imposte governative, non inferiore alla base d'asta annua lorda prevista per il Lotto a cui si partecipa.

In caso di partecipazione per più lotti, vanno elencati distintamente i dati relativi ai diversi lotti per cui si partecipa.

La Parte IV – sezione D non va compilata.

La Parte V non va compilata

Parte VI: contiene le dichiarazioni finali con le quali il dichiarante si assume la responsabilità della veridicità delle informazioni rese e attesta di essere in grado di produrre - su richiesta e senza indugio - i certificati e le altre prove documentali pertinenti, a meno che l'Amministrazione aggiudicatrice abbiano la possibilità di acquisire la documentazione complementare accedendo alla Banca dati nazionale degli operatori economici di cui all'art. 81 del Codice.

Le dichiarazioni suddette devono richiamare espressamente ed essere rese in conformità agli articoli 40, 43, 46 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica n.445/2000.

Il D.G.U.E., completo di tutti i dati richiesti nel modello stesso e nel presente disciplinare, deve essere prodotto firmato digitalmente dal legale rappresentante del soggetto tenuto a rendere le dichiarazioni riguardo i requisiti e capacità prescritte ai fini della partecipazione alla gara.

ATTENZIONE

La compagnia assicuratrice che partecipa per proprio conto e che non fa ricorso all'avvalimento deve compilare un solo DGUE.

In caso di avvalimento, le imprese ausiliarie devono compilare e sottoscrivere il proprio DGUE, distinto da quello dell'ausiliata concorrente.

Il DGUE non sostituisce la dichiarazione dell'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso l'Amministrazione Comunale di Palazzolo sull'Oglio a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Detta dichiarazione deve essere inserita distintamente nella busta telematica relativa alla documentazione amministrativa presentata dal concorrente e formulata come da fac-simile D.

In caso di concorrente che partecipa alla gara sotto forma di raggruppamento, comprese le associazioni temporanee e le coassicurazioni, dev'essere presentato per ciascuno degli operatori economici partecipanti al raggruppamento (mandanti e mandataria/capogruppo – deleganti e delegataria) un DGUE distinto.

In caso di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro (art. 45 c. 2 lett b) d.lgs 50/2016) e di consorzi stabili (art. 45 c. 2 lett c) D.Lgs 50/2016 il DGUE deve essere compilato, separatamente, dal consorzio e dalle consorziate esecutrici.

In caso di subappalto, ai sensi dell'all'art. 105, comma 6, del Codice, deve essere indicato espressamente il nominativo dei tre subappaltatori proposti; questi ultimi compilano il proprio DGUE fornendo le informazioni richieste nella Sezione A e B della Parte II, nella Parte III, dalla Parte IV e dalla Parte VI, come previsto dal bando e dai documenti di gara afferenti.

3.0. Motivi di esclusione

3.0.1. Motivi di esclusione per provvedimenti di natura penale (articolo 80, comma 1, del Codice)

Condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:

- a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del D.P.R. n. 309 del 1990, dall'articolo 291-quater del D.P.R. n. 43 del 1973 e dall'articolo 260 del decreto legislativo n. 152 del 2006, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
- b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
- c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo n. 109 del 2007 e successive modificazioni;
- f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo n. 24 del 2014;
- g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Note di chiarimento ai motivi di esclusione del comma 1

1. *Fatto salvo quanto previsto alla successiva nota numero 6 devono essere dichiarati tutti i provvedimenti definitivi, con l'indicazione del reato, delle circostanze, dell'epoca della commissione, e di ogni altra notizia utile a permetterne la valutazione dell'incidenza ai fini della partecipazione alla gara.*
2. *L'operatore economico, limitatamente al caso in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 (diciotto) mesi o abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, è ammesso se prova con la pertinente documentazione di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.*
3. *Se la Stazione appaltante ritiene che le misure di cui alla nota numero 2 sono sufficienti, l'operatore economico è ammesso; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.*
4. *Se l'operatore economico è escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai precedenti numeri 2 e 3, durante il periodo di esclusione derivante da tale sentenza.*
5. *Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari alla durata della pena principale con un massimo di 5 (cinque) anni;*
6. *Non è richiesta la dichiarazione delle sentenze relative a reati depenalizzati, quando è intervenuto il provvedimento di*

riabilitazione, quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima.

3.0.2. Motivi di esclusione per provvedimenti antimafia (articolo 80, comma 2, del Codice)

Sussistenza di:

- a) cause di decadenza, sospensione o divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011;
- b) tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, dello decreto legislativo n. 159 del 2011.

Note di chiarimento ai motivi di esclusione del comma 2

1. *Si rammenta che i motivi di esclusione per provvedimenti antimafia imputabili all'operatore economico possono avere come causa misure di prevenzione adottate nei confronti di uno o più d'uno dei soggetti (persone fisiche) elencati all'articoli 85 del decreto legislativo n. 159 del 2011 oppure situazioni ostative di cui all'articolo 84, comma 4, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011 riconducibili agli stessi soggetti.*
2. *Il dichiarante, al fine di non incorrere in una dichiarazione mendace deve preventivamente accertarsi dell'inesistenza di provvedimento ostativi al rilascio della documentazione antimafia.*

3.0.3. Persone fisiche destinatarie dei provvedimenti penali (articolo 80, comma 3, del Codice)

L'esclusione per i motivi di cui al precedente punto 3.0.1 è disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti:

- a) di una o più d'una delle persone fisiche elencate nel seguito, attualmente in carica:
 - in caso imprenditore individuale: il titolare;
 - in caso di società di persone: tutti i soci;
 - in caso di società in accomandita semplice: tutti i soci accomandatari;
 - in caso di altri tipi di società (quali società di capitali, società cooperative e società consortili):
 - 1) i rappresentanti legali e gli amministratori (amministratore unico o amministratore delegato);
 - 2) il presidente e i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, o siano titolari di poteri di direzione o di vigilanza(es. consiglieri delegati);
 - 3) il sindaco o i membri del collegio sindacale (nelle società con sistema di amministrazione tradizionale) o i membri del comitato per il controllo sulla gestione (nelle società con sistema di amministrazione monistico); i membri del consiglio di gestione e i membri del consiglio di sorveglianza (nelle società con sistema di amministrazione dualistico);
 - 4) altri soggetti ai quali siano stati conferiti poteri di direzione e gestione dell'operatore economico idonei a determinare in qualsiasi modo o a influenzare le scelte o gli indirizzi dello stesso operatore economico (es. Direttori generali);
 - **limitatamente alle società di capitali con meno di quattro soci:** il socio unico (persona fisica), il socio con partecipazione almeno del 50% (cinquanta per cento) per le società con due o tre soci, ambedue i soci in caso di due soli soci con partecipazione paritaria al 50% (cinquanta per cento);
 - in tutti i casi: i procuratori speciali e gli institori se dotati dei poteri sufficienti alla stipulazione del contratto per il quale l'operatore economico concorre;
 - i direttori tecnici di cui all'articolo 87, comma 4, del Regolamento;
- b) di una delle persone fisiche di cui alla precedente lettera a), cessate dalla carica nell'anno antecedente la data del presente Documento.

3.0.4. Motivi di esclusione per omessi pagamenti (articolo 80, comma 4, del Codice)

L'esclusione è disposta se l'operatore economico ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate con sentenze o atti amministrativi non più impugnabili, rispetto agli obblighi relativi al pagamento:

- a) delle imposte e tasse con omesso pagamento superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973;
- b) dei contributi previdenziali con omesso pagamento in misura ostativa al rilascio del DURC di cui all'articolo 8 del decreto ministeriale 30 gennaio 2015 (in G.U. n. 125 del 2015).

Note di chiarimento ai motivi di esclusione del comma 4

L'operatore economico è ammesso se dimostra di aver ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

3.0.5. Ulteriori motivi di esclusione (articolo 80, comma 5, lettere a), b), c), d), e), del Codice)

- a) aver commesso infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008, nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni di cui all'allegato X del Codice;
- b) trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, e che non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

- c) essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, quali:
 - significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto pubblico che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero hanno dato luogo a una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni;
 - il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio;
 - il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
- d) ricadere in situazioni di conflitti di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del Codice, non diversamente risolvibili né nelle condizioni di astensione di cui all'articolo 7 del d.P.R. n. 62 del 2013;
- e) incorrere nei casi di distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 del Codice.

Note di chiarimento ai motivi di esclusione del comma 5, lettere a), b), c), d), e)

1. *Le condizioni di cui alle lettere a) e c), devono essere corredate dall'indicazione delle parti, delle circostanze, dell'eventuale contenzioso in atto o definito in sede giurisdizionale o arbitrale, dell'epoca della commissione, e di ogni altra notizia utile a permettere la valutazione dell'incidenza ai fini della partecipazione alla gara; l'operatore economico è ammesso se prova con la pertinente documentazione di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dall'illecito o dalla condizionale e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti.*
2. *Quanto alle condizioni di cui alla lettera b), l'operatore economico:*
 - *gestito dal curatore del fallimento autorizzato all'esercizio provvisorio, è ammesso su autorizzazione del giudice delegato;*
 - *in concordato con continuità aziendale non ancora omologato, è ammesso su autorizzazione del giudice delegato, allegando, ai sensi dell'articolo 186-bis, del R.D. n. 267 del 1942, la relazione di un professionista iscritto nel registro dei revisori legali, ed in possesso dei requisiti di professionalità (avvocato, dottore commercialista, ragioniere o ragioniere commercialista, oppure società tra professionisti che abbiano i citati requisiti professionali) che attesti la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto e avvalersi di un idoneo operatore economico ausiliario impegnato nei confronti del concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa offerente nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto e, in tal caso, trova applicazione quanto previsto al punto 3.2.4;*
 - *in caso di concordato con continuità aziendale omologato, la partecipazione è ammessa salvo che il provvedimento di omologazione abbia imposto restrizioni alla partecipazione agli appalti pubblici.*
3. *Quanto alle condizioni di cui alle lettere d) ed e), possono riguardare anche singoli soggetti (persone fisiche) di cui al punto 3.0.3 titolari di poteri o funzioni idonee a determinare o a influenzare le scelte o gli indirizzi dello stesso operatore economico.*

3.0.6. Ulteriori motivi di esclusione previsti dalla normativa nazionale

(articolo 80, comma 5, lettere f), g), h), i), l), m), del Codice)

- f) essere soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 231 del 2001 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
- g) iscrizioni nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione;
- h) violazione del divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge n. 55 del 1990, accertato definitivamente nell'anno antecedente la data di scadenza di cui al punto 1.1, lettera a) eo in ogni caso, che la violazione eventualmente accertata sia stata rimossa;
- i) violazione della disciplina sul diritto al lavoro dei soggetti diversamente abili, attestabile ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 68 del 1999.
- l) che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge n. 152 del 1991, convertito dalla legge n. 203 del 1991, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge n. 689 del 1981;
- m) trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili a un unico centro decisionale.

3.0.7. Motivo di esclusione per passaggio dall'impiego pubblico all'attività privata

(art. 53 comma 16-ter del d.lgs. n. 165 del 2001)

(condizioni dichiarate alla Parte III, sezione D, numero 7, del DGUE)

E' escluso l'operatore economico nel quale uno dei soggetti di cui al punto 3.0.3, titolari di poteri o funzioni idonee a determinare o a influenzare le scelte o gli indirizzi dello stesso operatore economico, si trova nella condizione

prevista dall'articolo 53, comma 16-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001, introdotto dall'articolo 1, comma 42 della legge n. 190 del 2012 ed esteso dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 39 del 2013 (cosiddetto *pantouflage* o *revolving door*) in quanto ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, ha attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore economico.

3.0.8. Protocollo di legalità / Patto di integrità

(condizioni dichiarate alla Parte III, sezione D, numero 8, del DGUE)

E' escluso l'operatore economico in caso di mancata accettazione o mancato impegno alla sottoscrizione, in caso di aggiudicazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 17, della legge n. 190 del 2012, del Protocollo di legalità sottoscritto con la Prefettura (Ufficio territoriale del Governo) di Brescia e l'A.C.B. (Associazione Comuni Bresciani) il data 6 giugno 2012.

3.1. Requisiti di partecipazione

3.1.1. Idoneità professionale (articolo 83, comma 3, del Codice)

- **In caso di Compagnia italiana o di altro Stato membro dell'Unione Europea residente in Italia**, iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali per l'esercizio di attività assicurative.
- **Per le Compagnie di altro Stato membro dell'Unione Europea non residente in Italia**, iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del d.lgs 50/2016 istituiti nel Paese in cui sono residenti.
- **Per le Compagnie di assicurazione appartenenti ad altri stati membri dell'Unione Europea**, devono sussistere le condizioni richieste dalla vigente normativa per l'esercizio dell'attività assicurativa in regime di libertà di stabilimento (art. 23 D. Lgs. 209/2005 e ss.mm.ii) o in regime di libera prestazione di servizi (art. 24 D. Lgs. 209/2005 e ss.mm.ii.) nel territorio dello stato italiano.
- **Le Compagnie aventi sede legale in Italia** devono possedere autorizzazione IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) o altra documentazione analoga rilasciata dal ministero del bilancio e della programmazione economica (oggi ministero per lo sviluppo economico) e/o dal CIPE, all'esercizio in Italia nei rami assicurativi relativi ai lotti cui gli operatori economici intendano partecipare.
- **Le Imprese aventi sede legale in uno Stato membro dell'Unione Europea diverso dall'Italia** devono possedere autorizzazione IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) o altra documentazione analoga rilasciata dal ministero del bilancio e della programmazione economica (oggi ministero per lo sviluppo economico) e/o dal CIPE, all'inizio delle attività in Italia (riferita ai rami assicurativi relativi ai lotti cui si intende partecipare in regime di libertà di stabilimento in Italia) per il tramite della propria sede secondaria in Italia, oppure autorizzazione IVASS, o altra documentazione analoga rilasciata dal ministero del bilancio e della programmazione economica (oggi ministero per lo sviluppo economico) e/o dal CIPE, inerente la regolarità della documentazione ricevuta (riferita ai rami assicurativi relativi ai lotti cui si intende partecipare) in regime di libera prestazione di servizio in Italia nonché di aver comunicato all'ufficio del Registro di Roma ed all'IVASS nomina del proprio rappresentante fiscale o l'autorizzazione rilasciata dal Paese di provenienza.

3.1.2. Requisiti di capacità economico-finanziaria:

I concorrenti devono aver effettuato una raccolta premi assicurativi nel ramo danni, nel triennio 2013-2014-2015, pari ad almeno Euro 1.000.000,00 annui, per un totale nel triennio di Euro 3.000.000,00.

Detto requisito è richiesto a tutela della garanzia di copertura per l'esposizione dei massimali previsti in ciascuna polizza.

L'importo dichiarato della raccolta premi dovrà essere chiaramente rilevabile, nella successiva fase di verifica dei requisiti, dai documenti contabili della compagnia depositati o pubblicati a norma di legge..

3.1.3. Requisiti di capacità tecnica e professionale (art. 84 del Codice)

(art. 12, commi 1 e 2, della legge n. 80 del 2014, articoli 61, 62, 63 e 92, del Regolamento)

Gli operatori economici devono aver stipulato nel triennio antecedente la data di pubblicazione del presente bando di gara, in favore di Pubbliche Amministrazioni e/o destinatari privati, almeno due contratti per servizi assicurativi relativi al rischio oggetto del Lotto per il quale si partecipa, ciascuno per un importo del premio assicurativo, al lordo delle imposte governative, non inferiore alla base d'asta annua lorda prevista per il Lotto a cui si partecipa.

Il requisito dichiarato dovrà essere documentabile, nella successiva fase di verifica dei requisiti, o presso enti pubblici o mediante idonea documentazione, anche contabile, acquisibile presso il concorrente.

3.2. Offerenti in Forma aggregata

3.2.1. Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari (occasional) di operatori economici e coassicurazione

In caso di partecipazione dei concorrenti in forma di raggruppamento o di consorzio (art. 45 c. 2 lett. b-c-d-e-f-g del D.Lgs 50/2016) si rimanda alle prescrizioni di cui agli artt. 47 e 48 del D.Lgs 50/2016. La medesima disciplina si applica, in quanto compatibile, per il caso di coassicurazione. Per le dichiarazioni da rendere in caso di raggruppamento/consorzio/ coassicurazione si invita a utilizzare l'apposito fac-simile allegato C.

Per la partecipazione in forma di coassicurazione il concorrente dovrà inoltre inserire nella busta telematica amministrativa copia della delega conferita al coassicuratore delegatario dalla quale risulti la percentuale di ripartizione del rischio a carico dell'Assicuratore, l'impegno dell'Assicuratore a riconoscere validi ed efficaci gli atti di gestione del coassicuratore delegatario, l'impegno dell'Assicuratore a riconoscere validi ed efficaci gli obblighi assunti e le offerte tecniche ed economiche formulate dal coassicuratore delegatario e l'accettazione delle quote di coassicurazione riservate dalla compagnia.

Nel caso di R.T.I., la Compagnia Mandataria/Capogruppo dovrà ritenere una quota maggioritaria del rischio, rispetto alle altre singole Mandanti, pari ad almeno il 50%, mentre le singole Mandanti dovranno avere una quota pari ad almeno il 25%.

Nel caso di coassicurazione, la Compagnia Delegataria deve ritenere una quota maggioritaria del rischio, rispetto alle altre singole coassicuratrici, pari ad almeno il 50%, mentre le singole Deleganti dovranno ritenere una quota del rischio pari ad almeno il 25%.

A pena di esclusione, in caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo o consorzio, i requisiti prescritti per la partecipazione alla gara devono essere posseduti dai singoli partecipanti al raggruppamento, come segue:

- requisiti generali: ciascuna Compagnia, mandanti e mandataria, deleganti e delegataria, deve esserne in possesso;
- requisiti di idoneità professionale: ciascuna Compagnia, mandanti e mandataria, deleganti e delegataria, deve esserne in possesso;
- requisiti di capacità economica e finanziaria: nel caso di raggruppamento temporaneo ex art. 48 D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii, deve essere posseduto almeno dalla Mandataria; in caso di coassicurazione la Compagnia Delegataria deve avere il requisito nella misura pari ad almeno il 50%, mentre le Deleganti in misura pari ad almeno il 25%.
- requisiti e capacità tecniche e professionali: devono essere posseduti dalla Mandataria in caso di R.T.C. o dalla Delegataria in caso di coassicurazione.

3.2.2. Operatori economici che ricorrono all'avvalimento:

E' ammesso ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs 50/2016 **per i soli requisiti di capacità economico e finanziaria (punto 3.1.2) e tecniche e professionali (punto 3.1.3).**

E' ammesso l'avvalimento di più Compagnie ausiliarie.

La Compagnia ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia la compagnia ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'ausiliario non può partecipare in proprio

In caso di avvalimento, nella busta telematica relativa alla documentazione amministrativa dovranno essere inseriti anche:

1. **il DGUE reso e sottoscritto dall'Ausiliaria**, attestante che l'ausiliaria stessa è in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 punti 1) e 2), nonché dei requisiti di capacità (vedere articolo 5 punti 3 e 4) oggetto di avvalimento;
2. **una dichiarazione resa dall'Ausiliaria**, firmata digitalmente dal proprio legale rappresentante (**fac-simile allegato D**) con cui la stessa, oltre a precisare il lotto e/o i lotti a cui si riferisce l'avvalimento:
 - a) si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
 - b) dichiara che non partecipa alla gara in proprio;
 - c) dichiara che non è ausiliaria di nessun altro concorrente;
3. in originale o copia autentica il **contratto di avvalimento** in virtù del quale l'Impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. Le risorse messe a disposizione devono essere individuate e descritte chiaramente.
L'originale o la copia autentica del contratto di avvalimento dovrà essere prodotto in formato elettronico, firmato digitalmente dall'ausiliaria e dalla concorrente.
Se il contratto di avvalimento è concluso in modalità cartacea, tale contratto dovrà essere scansionato e prodotto (munito della dichiarazione di copia autentica) in formato PDF, con programmi tipo Pdf-Creator o simili in modo

che sia possibile la ricerca delle parole, nella busta telematica della documentazione amministrativa.

3.3. Altra documentazione e altri adempimenti di natura amministrativa

3.3.1. Garanzia provvisoria (articolo 93 del Codice):

- a) garanzia provvisoria, ai sensi dell'articolo 93 del Codice, per l'importo di Euro 4.1700,00= pari al 2% dell'importo posto a base di gara l'intera durata dell'Appalto (valore stimato del contratto);
Tale garanzia potrà essere costituita, a scelta dell'offerente, da:
- a.1) contanti o titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, versati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della Stazione appaltante;
 - a.2) fideiussione bancaria o assicurativa, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo n. 58 del 1998, recante la clausola di rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del codice civile, e di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del medesimo codice civile, dell'immediata operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante e con validità **non inferiore a 180 giorni** dal termine di scadenza per la presentazione dell'offerta; in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalmente costituito la fideiussione deve essere intestata a tutti i soggetti che intendono raggrupparsi o consorziarsi;
- b) ai sensi dell'articolo 93, comma 8, del Codice, impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto (cauzione definitiva) di cui all'articolo 103, comma 1, del Codice, se l'offerente risulta aggiudicatario; tale impegno deve essere contenuto o allegato alla garanzia di cui alla lettera a), oppure prodotto e sottoscritto mediante atto autonomo del garante;
- c) L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto:
- del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000;
 - del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al precedente punto, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n.1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001;
 - del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai precedenti due punti, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore del servizio oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009;
 - del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppino un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1° un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067;
 - del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai punti precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.
- Per fruire delle riduzioni di cui sopra, l'operatore economico deve allegare una dichiarazione sostitutiva, resa e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., riguardante il possesso delle certificazioni e delle condizioni che consentono l'applicazione delle riduzioni.
- d) la fideiussione di cui alla lettera a), punto sub. a.2), nonché l'impegno di cui alla lettera b) se assunto con atto separato o rilasciato da un garante diverso, devono essere presentati in originale con sottoscrizione olografa del soggetto competente per conto dell'istituto garante recante l'indicazione della relativa carica o dei poteri; se la fideiussione è emessa in una delle forme di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, con firma digitale del garante, può essere sostituita da copia a stampa dell'originale digitale o dal documento riepilogativo di polizza purché, in ambedue casi riporti chiaramente l'indicazione dell'indirizzo web e del codice di controllo ai fini della verifica dell'autenticità;

- e) il beneficiario della garanzia provvisoria, che deve essere chiaramente indicato anche sulla fideiussione di cui alla lettera d), è la Stazione appaltante in intestazione.

3.3.2. Contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione (art. 1, comma 67, legge n. 266 del 2005):

- a) attestazione di avvenuto pagamento del contributo a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, previa iscrizione on-line al "Servizio di riscossione" al portale <http://contributi.anticorruzione.it>; l'utente iscritto per conto dell'offerente deve collegarsi al servizio con le credenziali da questo rilasciate e inserire il codice identificativo della gara (CIG) di riferimento, come segue:

CIG:	707858484D	Importo del contributo: euro	20,00
-------------	-------------------	-------------------------------------	--------------

- b) il sistema consente le seguenti modalità di pagamento del contributo:
- on line, mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire il pagamento è necessario collegarsi al "Servizio Riscossione Contributi" e seguire le istruzioni a video oppure il relativo manuale del servizio. A riprova dell'avvenuto pagamento, all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione l'offerente ottiene la ricevuta da stampare e unire alla documentazione; la ricevuta può inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei "Pagamenti effettuati" disponibile allo stesso indirizzo web;
 - in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal "Servizio Riscossione Contributi", presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. All'indirizzo <http://www.lottomaticaservizi.it> è disponibile la funzione "Cerca il punto vendita più vicino a te"; lo scontrino rilasciato dal punto vendita è allegato alla documentazione;
- c) la ricevuta di avvenuto versamento è unita alla documentazione amministrativa.

4. CAPO 4 – OFFERTA

4.1. BUSTA TELEMATICA OFFERTA TECNICA.

Relativamente alle offerte per il Lotto Unico - Lotto 1, al secondo step del percorso guidato di invio dell'offerta, l'operatore economico deve inserire l'offerta tecnica consistente in proposte di variante al capitolato prestazionale, come da fac-simile allegato A..

L'area di applicazione delle varianti è limitata alle seguenti condizioni disciplinate dal capitolato di gara:

- Condizioni generali di assicurazione
- Limitazioni di garanzia/ Estensioni di garanzia
- Limiti di indennizzo e franchigie

Si precisa che non potranno essere presentate, a pena di esclusione, varianti che modifichino in modo sostanziale il contenuto del capitolato intendendosi come tali le varianti che comportino la riduzione o l'abrogazione di garanzie incidenti su rischi specifici od inerenti le obbligazioni contrattuali della Contraente e della Società, con elevata potenzialità di danno in termini di punta od entità e/o di frequenza, tale da:

- compromettere l'utilità della copertura assicurativa o da escludere completamente una o più garanzie (o loro parti) giudicate indispensabili;
- produrre effetti economici potenzialmente gravissimi a fronte di eventi con elevato grado di frequenza registrata e/o registrabile;
- precludere con ragionevole certezza la positiva gestione del sinistro o da rendere oltremodo onerosa la gestione del contratto e degli adempimenti ad esso derivanti;
- relativamente a varianti riferite ad una normativa/articolo che al suo interno con-tenga più clausole o condizioni, viene considerata variante ogni singola clausola e condizione oggetto di modifica.
- **a pena di esclusione dalla gara non potranno essere presentate più di 8 varianti peggiorative.**

Si precisa che nel caso di presentazione di varianti migliorative il loro numero è illimitato. – **LA LORO VALUTAZIONE AVVERRÀ IN OGNI CASO SECONDO I CRITERI INDICATI AL CAPO 5**

Ciascuna variante dovrà essere redatta in lingua italiana e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante della concorrente, della mandataria/capogruppo in caso di RTC già costituito, della Delegataria, in caso di coassicurazione, di tutti gli operatori raggruppandi in caso di concorrente in forma di raggruppamento non ancora costituito.

Qualora nell'Impresa sia presente la figura dell'Istitore (artt. 2203 e seguenti del C.C.), del Procuratore (art. 2209 del C.C.) o del Procuratore speciale, l'offerta di cui sopra può essere da questi sottoscritta, sempre che siano già stati

individuati quali legali rappresentanti nella documentazione amministrativa e sia stata allegata idonea dichiarazione sostitutiva riguardante il possesso della procura.

ATTENZIONE: Nell'offerta tecnica non dovrà essere inserito alcun riferimento alle voci di prezzo oggetto di offerta economica, pena l'esclusione.

Quanto dichiarato in sede di offerta tecnica costituisce obbligo contrattuale per l'aggiudicatario.

4.2. BUSTA TELEMATICA "OFFERTA ECONOMICA"

Al terzo step del percorso guidato "Invia offerta", l'operatore economico deve inserire nel campo "Offerta economica" il valore in Euro della propria offerta consistente nel Premio Lordo per l'intera durata dell'Appalto, utilizzando un massimo di due cifre decimali separate dalla virgola (non deve essere utilizzato alcun separatore delle migliaia) relativo al Lotto Unico – Lotto 1) per cui si sta presentando offerta.

L'Offerta di prezzo:

- a) è redatta sul corrispettivo per la prestazione di cui al punto 2.1, numero 1), mediante dichiarazione di ribasso percentuale sulla base d'asta posta a base di gara, con le modalità e alle condizioni di cui alla successiva lettera d);
- b) il ribasso è indicato obbligatoriamente in cifre ed in lettere; in caso di discordanza tra il ribasso indicato in cifre e quello indicato in lettere prevale il ribasso percentuale indicato in lettere;
- c) il ribasso è indicato con non più di 2 (due) cifre decimali dopo la virgola; eventuali cifre in più sono troncate senza arrotondamento;
- d) il ribasso offerto relativo all'esecuzione del servizio si applica agli importi delle prestazioni di cui al punto 2.1;
- e) è corredato obbligatoriamente dall'indicazione, ai sensi dell'articolo 95, comma 10, del Codice, dell'incidenza dei costi di sicurezza aziendali propri dell'offerente, o in alternativa, del loro importo in cifra assoluta, quale componente interna dell'offerta sull'esecuzione dei lavori; tali costi sono quelli estranei e diversi dagli oneri per l'attuazione del piano di sicurezza di cui alla successiva lettera f) **(nel caso di specie indicare 0,00 – zero)**;
- f) non riguarda né si applica agli oneri per l'attuazione del piano di sicurezza di cui al punto 2.1, numero 2)

Le offerte economiche potranno essere esclusivamente in ribasso rispetto alla base d'asta.

La Base d'Asta per il singolo lotto funzionale è la seguente:

LOTTO UNICO - LOTTO 1) – premio lordo a Base d'Asta Euro 208.500,00

Si ribadisce che nell'apposito campo "Valore complessivo dei costi non soggetti a ribasso" il concorrente dovrà inserire il valore € 0,00, in quanto per il presente appalto non sono previsti rischi interferenziali di cui all'art. 26, co. 3, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (D.U.V.R.I.) e ss.mm.ii.

Al termine della compilazione dell'offerta economica, Sintel genererà un documento in formato "pdf" che dovrà essere scaricato dal concorrente sul proprio terminale e, quindi, **sottoscritto con firma digitale** dal legale rappresentante o dal procuratore autorizzato. Nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito o di coassicurazione il file .pdf generato automaticamente dalla piattaforma Sintel deve essere sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante o dal procuratore generale o speciale dell'impresa mandataria/capogruppo o della delegataria.

Nel caso di raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario da costituirsi l'offerta economica dovrà essere sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante/procuratore generale o speciale di tutte le imprese raggruppande.

Per completare l'inserimento dell'offerta economica il concorrente dovrà inserire nel campo **"DETTAGLIO OFFERTA ECONOMICA"**, i seguenti documenti:

- il documento, firmato digitalmente, redatto secondo il fac-simile Allegato B "DETTAGLIO OFFERTA ECONOMICA", compilato o riprodotto integralmente nel suo contenuto, adattandolo ai dati del concorrente, esclusivamente in lingua italiana. Tale documento dovrà obbligatoriamente contenere, almeno le seguenti informazioni:
 - a) la ragione/denominazione sociale del concorrente, la sua sede legale, il numero di codice fiscale e di partita I.V.A.;
 - b) **il PREMIO COMPLESSIVO LORDO PER L'INTERO PERIODO** di durata del contratto relativo al lotto per cui si sta presentando offerta. **Non sono ammesse offerte in rialzo rispetto alla base d'asta, plurime, parziali, indeterminate, condizionate;**
 - c) le parti di servizio del lotto per cui si concorre che si intendono sub appaltare;

- d) in caso di raggruppamento di operatori/consorzio ordinario/coassicurazione, le parti di servizio che saranno eseguite dai singoli componenti;
- e) i costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e di sicurezza sui luoghi di lavoro;
- f) l'impegno a mantenere la validità dell'offerta per un periodo minimo di 180 giorni dalla data di scadenza di presentazione.

Il prezzo offerto dovrà essere comprensivo di tutti gli oneri derivanti dall'integrale esecuzione del servizio, nel rispetto di tutti i termini e condizioni previste nel Capitolato speciale.

Il valore economico dell'offerta, a pena di esclusione, dovrà essere adeguato e sufficiente ai sensi delle norme vigenti in materia, a coprire integralmente il costo del lavoro, stabilito in base ai minimi salariali definiti a norma di legge, e il costo relativo alla sicurezza dei lavoratori impiegati nell'esecuzione del contratto; tali costi dovranno risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche del servizio da aggiudicare.

I valori economici dovranno essere indicati in cifre e in lettere; in caso di discordanza varrà il dato più favorevole per l'Amministrazione Comunale.

Il documento di offerta di cui al suddetto fac-simile allegato B, debitamente compilato e prodotto con programmi tipo PDF creator o simili in modo che sia possibile la ricerca delle parole e firmato digitalmente, deve essere regolarizzato in bollo, con una delle modalità previste al punto 9.1.3.

5. CAPO 5 – CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

5.1. CRITERI VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA (peso complessivo 60)

Il Lotto Unico - Lotto 1 verrà aggiudicato secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa in base al miglior rapporto qualità/prezzo di cui all'art.95 c.2 del D.lgs. 50/2016.

Il punteggio massimo attribuibile è di 100 punti complessivi.

L'aggiudicazione avverrà a favore del concorrente **che avrà totalizzato il maggior punteggio (A = offerta economica + B = offerta tecnica).**

La valutazione delle offerte e l'attribuzione dei punteggi verrà effettuata da un'apposita commissione, da nominare scaduto il termine di presentazione delle offerte.

La commissione valuterà le offerte tecniche ed economiche e procederà all'assegnazione dei punteggi applicando i criteri e le formule indicate nel presente articolo, che corrispondono anche a sub-criteri e sub-pesi ex comma 8 art. 95 D.lgs. 50/2016.

Tutti i valori saranno arrotondati alla seconda cifra decimale.

I criteri e sub criteri di valutazione sono i seguenti:

Parametro	Punteggio massimo
A Offerta tecnica	60 punti
B Offerta economica	40 punti
TOTALE	100 punti

A) OFFERTA TECNICA: l'attribuzione del punteggio tecnico avverrà in base alla seguente formula:

$$60 \times (\text{coefficiente di variante a}) \times (\text{coefficiente di variante b}) \times \text{etc.} =$$

L'attribuzione dei coefficienti a ciascuna variante approvata sarà effettuata ad insindacabile giudizio della commissione sulla scorta dei seguenti criteri:

AREA DI APPLICAZIONE DELLA VARIANTE	Coefficiente
Condizioni generali di assicurazione	da 0,80 a 1,10
Limitazioni di garanzia/ Estensioni di garanzia	da 0,50 a 1,25
Limiti di indennizzo e franchigie	da 0,50 a 1,25

SPECIFICA DI APPLICAZIONE DEL COEFFICIENTE	Coefficiente
Varianti ad effetti peggiorativi: limitazioni di garanzie,	Inferiore ad 1

decadenze o riduzione dei termini, riduzione dei limiti di indennizzo, elevazioni di scoperti e franchigie.	
Varianti ad effetti equivalenti:	Pari ad 1
Varianti ad effetti migliorativi: estensioni di garanzie, proroghe di termini, elevazioni di limiti di indennizzo, riduzione di scoperti e franchigie.	Superiore ad 1

Sub criteri: graduazione delle varianti migliorative e peggiorative:

- Per variante notevolmente migliorativa si deve intendere: miglioramento tale da incrementare in modo sostanziale la portata della copertura;
- per variante migliorativa si deve intendere: miglioramento tale da incrementare in modo significativo ma non sostanziale la portata della copertura;
- per variante leggermente migliorativa si deve intendere: miglioramento tale da non incidere significativamente sulla portata della copertura;
- per variante equivalente si deve intendere: nessun miglioramento alle condizioni di copertura;
- per variante leggermente peggiorativa si deve intendere: limitazione tale da ridurre la copertura in misura poco significativa;
- per variante peggiorativa si deve intendere: limitazione tale da ridurre in modo significativo ma non sostanziale la portata della copertura;
- per variante notevolmente peggiorativa si deve intendere: limitazione tale da ridurre in modo sostanziale portata della copertura nel suo complesso o da escludere garanzie giudicate rilevanti.

Condizioni generali di assicurazione	Coefficiente
A1) variante notevolmente migliorativa	da 1,07 a 1,10
A2) variante migliorativa	da 1,04 a 1,06
A3) variante leggermente migliorativa	da 1,01 a 1,03
A4) variante equivalente	1
A5) variante leggermente peggiorativa	da 0,94 a 0,99
A6) variante peggiorativa	da 0,87 a 0,93
A7) variante notevolmente peggiorativa	da 0,80 a 0,86

Limiti di garanzia/estensioni di garanzia	Coefficienti
B1) variante notevolmente migliorativa	da 1,18 a 1,25
B2) variante migliorativa	da 1,10 a 1,17
B3) variante leggermente migliorativa	da 1,01 a 1,09
B4) variante equivalente	1
B5) variante leggermente peggiorativa	da 0,83 a 0,99
B6) variante peggiorativa	da 0,66 a 0,82
B7) variante notevolmente peggiorativa	da 0,50 a 0,65

Limiti di indennizzo e franchigie	Coefficienti
C1) variante notevolmente migliorativa	da 1,18 a 1,25
C2) variante migliorativa	da 1,10 a 1,17
C3) variante leggermente migliorativa	da 1,01 a 1,09
C4) variante equivalente	1
C5) variante leggermente peggiorativa	da 0,83 a 0,99
C6) variante peggiorativa	da 0,66 a 0,82
C7) variante notevolmente peggiorativa	da 0,50 a 0,65

Al termine della valutazione tecnica di tutte le offerte pervenute, la commissione provvederà quindi a stilare la graduatoria risultante.

Alla luce della suddetta graduatoria la Commissione provvederà, in caso di più offerte per il medesimo lotto, quindi ad assegnare 60 punti all'offerta tecnica che avrà riportato il punteggio tecnico più alto e ad assegnare successivamente in modo proporzionale i punteggi alle restanti offerte.

Ai fini del predetto calcolo proporzionale si utilizzerà la seguente formula:

PT =Pt 1/Pt2*60

PT = Punteggio tecnico da assegnare all'offerta in esame;

Pt1 = coefficiente tecnico dell'offerta valutata;

Pt2 = coefficiente tecnico dell'offerta a cui è stato attribuito il maggior punteggio.

Nel caso di unica offerta sul singolo lotto non si procederà alla riparametrazione sopra indicata.

In sede di valutazione delle offerte la Commissione avrà la facoltà nel rispetto della parità di trattamento tra concorrenti, di chiedere, per il tramite del RUP, ai concorrenti chiarimenti riguardo alle singole voci dell'offerta utili per la corretta formulazione del giudizio.

A tal fine verrà inoltrata agli operatori economici apposita richiesta, specificando i termini entro cui le risposte dovranno pervenire.

5.2. Criteri di valutazione della «Offerta Economica»

5.2.1. VALUTAZIONE OFFERTA ECONOMICA (peso complessivo 40 punti)

- Verranno attribuiti **40 punti** all'Impresa assicuratrice che ha offerto il prezzo più basso;
- Alle altre concorrenti verrà attribuito il punteggio con la seguente formula:

$$\frac{(\text{Prezzo offerto più basso})}{(\text{Prezzo dell'offerta economica in esame})} * 40 = \text{PUNTEGGIO ATTRIBUITO}$$

Non sono ammesse offerte economiche pari e/o in aumento rispetto al costo indicato quale base di gara.

In sede di valutazione delle offerte la Commissione avrà la facoltà, nel rispetto della parità di trattamento, di chiedere ai concorrenti chiarimenti riguardo alle singole voci dell'offerta utili per la corretta formulazione del giudizio.

La graduatoria finale verrà formulata sommando i punti ottenuti da ciascun concorrente nell'Offerta Tecnica a quelli rispettivamente ottenuti nell'Offerta Economica.

Il primo posto in graduatoria verrà assegnato al concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio e, a seguire, verranno collocati i concorrenti in ordine decrescente di punteggio.

Resta inteso che le offerte inviate non vincoleranno in alcun modo la Stazione appaltante né all'aggiudicazione né alla stipulazione del contratto, mentre i soggetti offerenti sono vincolati fin dal momento della presentazione dell'offerta per un periodo minimo pari a 180 giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione.

Entro i termini di validità dell'offerta, la concorrente classificata in posizione utile in graduatoria, sarà tenuta all'accettazione dell'aggiudicazione, salvo comprovate e sopravvenute cause alla stessa non imputabili che impediscano la stipulazione del contratto.

In ogni caso la partecipazione alla presente procedura comporta la piena e incondizionata accettazione di tutte le condizioni e clausole contenute nei documenti di gara.

6. CAPO 6 - FASE DI GARA

6.1. Ammissione

6.1.1. Disciplina generale delle sedute:

Le operazioni di gara, a cura della commissione che verrà appositamente nominata, unica per l'esame della documentazione amministrativa e per la valutazione delle offerte relative al lotto funzionale 1, si svolgeranno in seduta pubblica, ad eccezione di quanto previsto presso la sede municipale, ufficio contratti, sita in Via XX Settembre n. 32 – Palazzolo sull'Oglio.

Le operazioni della commissione avranno inizio alle ore 10:00 del 14 giugno 2017.

Eventuali modifiche della data della seduta saranno comunicate con le modalità di cui all'articolo 9.2.1, almeno (tre) giorni lavorativi di anticipo

- a) tutte le operazioni di gara si svolgono in **seduta pubblica**, ad eccezione, ferma restando la pubblicità dell'esito dei singoli procedimenti:
 - dell'analisi di dettaglio del contenuto specifico delle dichiarazioni, purché di queste sia garantita la conservazione degli originali;

- dell'eventuale procedimento di soccorso istruttorio di cui al punto 6.2.2;
 - delle sedute della Commissione giudicatrice per la valutazione dell'**Offerta Tecnica** di cui ai punti 6.4.2 e 6.4.3;
 - dell'eventuale procedimento di verifica delle offerte anomale o anormalmente basse ai sensi del punto 7.2.1;
- b) alle sedute pubbliche possono partecipare, previa esibizione di un documento di riconoscimento e in numero massimo di 2 (due) per ciascun offerente:
- i soggetti di cui all'articolo 80, comma 3, del Codice, dotati di legale rappresentanza o di poteri contrattuali oppure direttori tecnici, attualmente in carica;
 - terzi nel solo caso siano in possesso di idonea procura notarile;
- c) in deroga all'obbligo di pubblicità delle sedute di cui alla lettera a), il presidente del seggio di gara può chiedere ai presenti, diversi dai componenti dello stesso seggio di gara, di allontanarsi dalla sala se devono essere fatte valutazioni sulle condizioni di uno o più operatori economici in relazione:
- ai motivi di esclusione di cui all'articolo 80, comma 1, comma 2, e comma 5, lettera l), del Codice;
 - a questioni interpretative per la cui soluzione il seggio di gara non debba essere influenzato dalla presenza del pubblico;
- d) le sedute possono essere sospese se i lavori non possono proseguire utilmente per l'elevato numero degli operatori economici o per cause di forza maggiore o per altre cause debitamente motivate e riportate a verbale;
- e) in tutti i casi di sospensione di una seduta pubblica, da qualunque causa determinata, la ripresa dei lavori non è nota, è comunicata con le modalità di cui al punto 9.3.1;

6.1.2. Valutazione della Documentazione amministrativa

Nel luogo, nel giorno e nell'ora di cui al **punto IV.3.8) del bando di gara**, oppure, in caso di impedimento o variazione, in luogo, data e ora comunicate agli offerenti con le modalità di cui all'articolo 9.2.1, almeno (tre) giorni lavorativi di anticipo, il presidente che presiede la commissione giudicatrice previo collegamento alla piattaforma telematica SINTEL, procederà a:

- a) comunicare il numero e il nominativo dei concorrenti che hanno sottomesso offerta nei termini specificando i lotti per cui partecipano, aprire la busta telematica Documentazione Amministrativa di ogni singolo concorrente in ordine di presentazione risultante dalle registrazioni di SINTEL, verificare la validità della firma digitale e la completezza e regolarità dei documenti amministrativi presentati. Concluse tali verifiche, la Commissione formalizzerà l'ammissione dei concorrenti o, in caso di rilevate irregolarità/carenze della documentazione prodotta, sospenderà la seduta per richiedere le dovute regolarizzazioni/integrazioni, come previsto all'art. 15 "ESCLUSIONI DALLA GARA E SOCCORSO ISTRUTTORIO" del presente disciplinare.
- b) In una successiva seduta pubblica, qualora la prima seduta sia stata sospesa per richiedere regolarizzazioni/integrazioni documentali, si riunirà la Commissione e, in base all'esito delle regolarizzazioni/integrazioni, procederà, previo collegamento alla piattaforma SINTEL, a formalizzare l'Ammissione alle successive fasi della procedura di gara, relativamente ai soli concorrenti che abbiano presentato la documentazione in modo conforme a quanto richiesto. La Commissione poi procederà, in ordine di presentazione, all'apertura delle Buste telematiche contenenti l'offerta tecnica del lotto 1), presentata dai concorrenti non esclusi dalla gara e alla verifica della correttezza delle offerte; in caso di violazione delle disposizioni di gara ne disporrà l'esclusione.

6.1.3. Cause di esclusione relative a requisiti o altre clausole essenziali

Il soggetto che presiede il seggio di gara provvede a verificare l'adeguatezza della documentazione amministrativa presentata ai sensi del Capo 3, in relazione ai motivi di esclusione e ai requisiti necessari alla partecipazione e ad ogni altro adempimento richiesto dal bando di gara e dal presente disciplinare. Sono esclusi, senza che si proceda all'apertura delle Buste delle **Offerte**, gli offerenti:

- a) che in una o più d'una delle dichiarazioni, hanno palesemente esposto condizioni oggettivamente e irrimediabilmente ostative alla partecipazione, autoconfessorie, non rimediabili con soccorso istruttorio, previste inderogabilmente da una disposizione di legge statale, dal Codice o da una disposizione di attuazione del Codice, oppure hanno esposto dichiarazioni mendaci o prodotto documenti palesemente falsi, al fine di poter essere ammessi;
- b) che incorrono in irregolarità essenziali costituite da carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa;
- c) che incorrono violazioni o inadempimenti oggettivamente irrimediabili, quali:
- motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice, anche qualora intervenisse successivamente la cessazione postuma dei predetti motivi di esclusione;
 - assenza o carenza dei requisiti non risolvibile senza il concorso di nuovi operatori economici, anche qualora tali requisiti maturassero successivamente al procedimento di ammissione;
- d) che, in caso di:

- consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure di consorzio stabile, non avendo indicato di eseguire le prestazioni direttamente con la propria organizzazione consortile, non hanno indicato alcun consorziato esecutore per il quale concorrono o, per tale consorziato ricorre una delle condizioni di cui alle precedenti lettere a), b) e c);
- avvalimento, hanno omesso il contratto di avvalimento o hanno allegato un contratto nullo per assenza di sottoscrizione o con oggetto non determinato né determinabile; oppure per l'operatore economico ausiliario ricorre una delle condizioni di cui alle precedenti lettere a), b) e c);
- e) che non hanno effettuato nei termini il versamento all'ANAC ai sensi del punto 3.3.2, o hanno effettuato un versamento insufficiente; a tale scopo si precisa che:
 - la sola assenza della ricevuta o dell'attestazione di versamento non è causa di esclusione se il versamento è stato effettuato nei termini e in misura corretta e se la relativa prova viene esibita spontaneamente o a richiesta della Stazione appaltante nell'ambito del soccorso istruttorio informale di cui al punto 6.2.3;
 - **il mancato versamento costituisce irrimediabile causa di esclusione, non suscettibile di integrazione, in applicazione dei principi ricavabili dalla sentenza delle Corte di giustizia delle U.E. (sesta sezione), 2 giugno 2016, causa C-27/15;**

6.2. Soccorso istruttorio

6.2.1. Irregolarità e carenze suscettibili di soccorso istruttorio

Fuori dai casi di cui al punto 6.1.4, sono ammessi con riserva di soccorso istruttorio, alle condizioni di cui al successivo punto 6.2.2, gli offerenti:

- a) che, in relazione ad una o più d'una delle dichiarazioni richieste, ivi comprese quelle relative all'assenza dei motivi di esclusione, al possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione:
 - ne hanno omesso la presentazione;
 - hanno dichiarato condizioni errate, non pertinenti, insufficienti, o comunque non idonee all'accertamento dell'esistenza di fatti, condizioni o requisiti per i quali sono prodotte;
 - hanno apposto una sottoscrizione non ammissibile in base alle disposizioni del presente Documento o degli atti da questo richiamati o non corredate dalla fotocopia del documento di riconoscimento del dichiarante, anche cumulativamente per tutte le dichiarazioni del medesimo soggetto;
- b) che non hanno dichiarato di aver formulato l'offerta autonomamente, o non hanno dichiarato alcuna delle condizioni cui all'articolo 80, comma 5, lettera m), del Codice, con riferimento agli eventuali offerenti o partecipanti in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile;
- c) che, in caso di raggruppamento temporaneo, nonché, compatibilmente, con la normativa applicabile, in caso di rete di imprese o di G.E.I.E., hanno omesso:
 - la dichiarazione di cui al punto 3.2.1;
 - l'indicazione delle quote di partecipazione al raggruppamento temporaneo o non hanno indicato le prestazioni o le parti di prestazioni da eseguire da parte di ciascun operatore economico raggruppato;
 - hanno presentato le dichiarazioni di cui al punto precedente in misura incompatibile con i requisiti di cui hanno dichiarato di disporre oppure dalle quali non risulti la compatibilità tra i requisiti posseduti e le quote di partecipazione o i lavori da assumere, sempre che i requisiti siano comunque posseduti e senza che sia necessario modificare la composizione della compagine o l'indicazione del mandatario;
- d) che, in caso di avvalimento, hanno allegato un contratto di avvalimento che non sia completamente idoneo a garantire la Stazione appaltante in quanto incompleto sotto il profilo formale, a condizione che lo stesso contratto non sia affetto di nullità, il suo contenuto sia determinato o determinabile e che il rapporto di avvalimento sia rinvenibile dalle dichiarazioni pertinenti;
- e) consorziati, raggruppati, ausiliari, che incorrono in una delle condizioni di cui al presente punto 6.2.1, in quanto pertinenti;
- f) la cui garanzia provvisoria:
 - è stata omessa, o è stata prestata in misura insufficiente, intestata ad altro soggetto, con scadenza anticipata o carente di una delle clausole prescritte dalla legge o dagli atti di gara, oppure, in caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito formalmente, rilasciata senza l'indicazione di tutti gli operatori economici raggruppati;
 - non è corredata dall'impegno di un istituto garante autorizzato, a rilasciare la garanzia definitiva in caso di aggiudicazione, o tale impegno non è idoneo per carenze di contenuto o di sottoscrizione;
- g) che non hanno presentato la dichiarazione di impegno di cui al punto 3.0.8.

6.2.2. Soccorso istruttorio ordinario

Ai sensi dell'articolo 83, comma 9, del Codice, prima di procedere all'esclusione per una delle cause di cui al precedente punto 6.2.1, la Stazione appaltante:

- a) assegna all'offerente il termine perentorio di 5 (cinque)giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le

dichiarazioni o la documentazione necessarie, anche di soggetti terzi, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere;

- b) dispone, in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e della documentazione, l'irrogazione della sanzione pecuniaria di **Euro 210,00 (DUECENTODIECI/00)** a favore della stessa Stazione appaltante, da corrispondere entro lo stesso termine di cui alla lettera a);
- c) la regolarizzazione degli inadempimenti di cui al punto 6.2.1, nei termini prescritti alla lettera a), corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della sanzione, comporta l'ammissione dell'offerente; è escluso l'offerente che non provvede nei termini alla regolarizzazione o al pagamento della sanzione;
- d) non è ammesso il soccorso istruttorio per carenze di cui al precedente punto 6.1.4;
- e) non è ammesso il soccorso istruttorio in relazione a elementi che attengono all'offerta tecnica od economica

6.2.3. Soccorso istruttorio informale

Ai sensi dell'articolo 83, comma 9, periodi quinto e sesto, del Codice, nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la Stazione appaltante:

- a) ne richiede comunque la regolarizzazione assegnando all'offerente il termine perentorio di cui al punto 6.6.2, lettera a), perché siano regolarizzate;
- b) non applica la sanzione di cui al citato articolo 83, comma 9, del Codice;
- c) esclude l'offerente che non provvede nei termini alla regolarizzazione.

6.3. Conclusione della fase di ammissione

6.3.1. Esclusioni definitive

Sono comunque esclusi gli offerenti:

- a) in caso di inutile decorso del termine di cui al precedente punto 6.2.2, lettera a);
- b) in caso di inutile decorso del termine di cui al precedente punto 6.2.3, lettera a), salvo che l'irregolarità non essenziale sia superata in altro modo nei termini e in modo tale da non ostacolare la prosecuzione del procedimento di gara;
- c) per i quali risulta uno dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice;
- d) che si trovano in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché non dichiarate o dichiarate come inesistenti, sono accertate con qualunque mezzo di prova dalla Stazione appaltante;
- e) le cui dichiarazioni o altri documenti, sia presentati in origine che presentati in seguito a richiesta della Stazione appaltante nell'ambito del soccorso istruttorio:
 - risultano falsi o mendaci;
 - sono in contrasto con clausole essenziali che regolano la gara, prescritte dal Codice o dalle disposizioni di attuazione dello stesso Codice, con altre prescrizioni legislative inderogabili, con norme di ordine pubblico o con principi generali dell'ordinamento giuridico, ancorché non previste dal presente Documento;
 - non sono idonee a rimediare alle irregolarità oggetto del soccorso istruttorio;
- a) ai sensi dell'articolo 29, comma 1, secondo periodo, del Codice, le esclusioni e le ammissioni sono pubblicate sul profilo di committente di cui al punto 1.3, entro due giorni dall'adozione di relativi atti, anche ai fini dell'articolo 120, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 104 del 2010.

6.3.2. Numero minimo degli offerenti ammessi e delle offerte ammesse

La Stazione appaltante procede all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

6.4. Gestione dell' «Offerta Tecnica»

6.4.1. Apertura dell' «Offerta tecnica»

La Commissione giudicatrice senza soluzione di continuità, oppure con differimento ad altra data e ora, rese note con le modalità di cui al **punto 9.2.1**, lettera d):

- a) procede, in **seduta pubblica**, all'apertura delle Buste telematiche dell'**Offerta tecnica**, al solo scopo di constatare e accertare la presenza del contenuto, senza alcun esame di merito o altra valutazione, stampandone i contenuti ed elencandoli a verbale, in base ai titoli assegnati agli atti presentati, ad indicazioni dell'oggetto o ad altri elementi identificativi degli stessi atti;
- b) provvede a siglare, a cura di uno dei propri componenti, la documentazione dell'**Offerta tecnica**;
- c) dichiara chiusa la seduta pubblica invitando gli estranei ad allontanarsi.

6.4.2. Esame di merito della «Offerta tecnica»

La Commissione giudicatrice:

- a) in una o più **sedute riservate**, senza soluzione di continuità con la seduta di gara di cui al punto 6.1.1, o in caso

di impossibilità, in data e ora stabilite dalla stessa Commissione giudicatrice tenendo conto dei termini per la conclusione delle operazioni, procede, sulla base della documentazione contenuta nelle buste telematiche dell'**Offerta tecnica**, alla valutazione degli elementi tecnici, nel rispetto di quanto previsto al punto 5.1, e all'assegnazione dei punteggi con le modalità e i criteri in esso previsti;

- b) può richiedere, in determinate singole ed eccezionali fasi dell'esame, il consulto di soggetti tecnici terzi (esperti in ambiti di particolare specializzazione inerenti l'oggetto della gara o esperti in materia di procedimento) ammessi con la sola formula «a domanda risponde» senza possibilità di espressione di giudizi, commenti o altri apprezzamenti sull'oggetto della valutazione, e allontanati immediatamente dopo il consulto, dopo averne verbalizzato l'intervento; tali soggetti terzi non devono ricadere in alcuna delle cause di astensione di cui all'articolo 51 del codice di procedura civile né nella condizione di conflitto di interesse di cui all'articolo 42, comma 2, del Codice.

6.4.3. Cause di esclusione in fase di esame della «Offerta tecnica»

Sono escluse, dopo l'apertura della busta dell'**Offerta tecnica**, le offerte:

- a) mancanti della firma digitale. o la cui validità non sia verificata, di qualcuno dei soggetti competenti, salvo che la stessa **Offerta tecnica** sia riconducibile con assoluta certezza all'operatore economico offerente;
- b) che presentino varianti peggiorative in misura superiore a quanto previsto al punto 5.1. del presente disciplinare di gara;
- c) in contrasto con la normativa tecnica applicabile al servizio oggetto della gara o a disposizioni legislative o regolamentari imperative o inderogabili o con le indicazioni che la documentazione a base di gara individua come prescrittive;
- e) che contengono elementi proposti sotto condizione di variazioni del prezzo;
- f) che esprimono o rappresentano soluzioni tra loro alternative, opzioni diverse, proposte condizionate o altre condizioni equivoche, in relazione a uno o più d'uno degli elementi di valutazione;
- g) che rendono palese, direttamente o indirettamente, l'offerta di prezzo;

6.4.4. Conclusione dell'esame della «Offerta tecnica»

La Commissione giudicatrice, al termine dell'esame delle **Offerte Tecniche**, procede:

- a) all'assegnazione del punteggio a ciascuna **Offerta Tecnica**, mediante la somma dei punteggi già assegnati ai relativi elementi;
- b) a formulare una graduatoria provvisoria delle sole **Offerte tecniche**;
- c) i coefficienti attribuiti a ciascun elemento e i punteggi attribuiti a ciascuna **Offerta tecnica**, nonché la conseguente graduatoria provvisoria, sono verbalizzati; le schede utilizzate dai commissari per l'attribuzione dei punteggi sull'**Offerta tecnica** sono allegate al verbale.
- d) ad inserire sulla piattaforma SINTEL il punteggio tecnico.

6.5 Gestione dell'«Offerta Economica»

Le offerte economiche dovranno essere inviate esclusivamente attraverso la piattaforma SINTEL, a pena di esclusione dalla gara, entro il termine di cui al punto 1.1

La Commissione giudicatrice, oppure, qualora la Commissione giudicatrice sia stata congedata, il seggio di gara, presieduto dal Responsabile unico del procedimento o dal dirigente competente, nel giorno e nell'ora comunicati agli offerenti ammessi con le modalità di cui al punto 9.2.1, in **seduta pubblica**, procede alla lettura dell'esito provvisorio di cui al precedente punto 6.4.4, relativo alle **Offerte tecniche**, quindi procede immediatamente all'apertura delle buste dell'**Offerta economica** in sequenza e provvede:

- a) a verificare la correttezza formale delle sottoscrizioni e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione;
- b) a verificare la correttezza formale dell'indicazione delle offerte;
- c) alla lettura, ad alta voce, della misura percentuale delle offerte, espressa in lettere, distintamente per ciascun offerente
- d) ad accertare la presenza, a corredo dell'offerta economica, dell'indicazione relativa all'incidenza o all'importo dei costi di sicurezza aziendali propri dell'offerente, ai sensi dell'articolo 97, comma 10, del Codice;
- e) ad accertare se eventuali offerte non sono state formulate autonomamente, ovvero sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi, escludendo gli offerenti per i quali è accertata tale condizione;
- f) ad escludere le offerte se ricorre una delle cause di cui al successivo punto 6.5.2.
- g) ad apporre in calce all'offerta la propria firma, o a far apporre la firma di uno dei componenti del seggio di gara; tale adempimento è effettuato anche per le offerte eventualmente escluse dopo la loro apertura.

Il prezzo offerto dovrà essere comprensivo di tutti gli oneri derivanti dall'integrale esecuzione del servizio, nel rispetto di tutti i termini e condizioni previste nel Capitolato prestazionale.

Il valore economico dell'offerta, a pena di esclusione, dovrà essere adeguato e sufficiente ai sensi delle norme vigenti in materia, a coprire integralmente il costo del lavoro, stabilito in base ai minimi salariali definiti a norma di legge, e il costo relativo alla sicurezza dei lavoratori impiegati nell'esecuzione del contratto; tali costi dovranno risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche del servizio da aggiudicare.

I valori economici dovranno essere indicati in cifre e in lettere; in caso di discordanza varrà il dato più favorevole per l'Amministrazione Comunale.

6.5. 1. Cause di esclusione in fase di esame delle «Offerta Economica»

Sono escluse, dopo l'apertura della busta telematica della «Offerta Economica», le offerte:

- a) mancanti della firma digitale del soggetto competente o, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalizzati, di uno dei soggetti competenti degli operatori economici raggruppati o consorziati;
- b) che incorrono in una delle seguenti condizioni:
 - non contengono l'indicazione del ribasso offerto, oppure contengono un'offerta alla pari senza ribasso o in aumento;
 - l'indicazione del ribasso presenta segni di abrasioni, cancellature o altre manomissioni, tali da rendere l'offerta incerta nel suo contenuto economico, salvo che vi sia esplicita conferma di tali circostanze mediante apposita sottoscrizione;
- c) che contengono condizioni, precondizioni o richieste a cui l'offerta risulti subordinata oppure integrazioni interpretative o alternative rispetto a quanto previsto dagli atti di gara;
- d) di offerenti per i quali è accertata la mancata formulazione in modo autonomo ai sensi del precedente articolo 6.5.1, lettera e);
- e) **che non recano l'indicazione dell'incidenza o dell'importo dei costi di sicurezza aziendali propri dell'offerente, previsti dall'articolo 95, comma 10, del Codice ai sensi del punto 4.2.1, lettera e); si precisa che la mancata indicazione costituisce irrimediabile causa di esclusione, non suscettibile di integrazione, in applicazione dei principi ricavabili da Corte di giustizia delle U.E. (sesta sezione), sentenza 2 giugno 2016, causa C-27/15 ordinanza 10 novembre 2016, causa C-162/16.**

6.5.2. Formazione della graduatoria provvisoria

Senza soluzione di continuità con le operazioni di cui al punto 6.5., si procede:

- a) alla somma dei punteggi già assegnati alle **Offerte Tecniche**, con il punteggio dell'**Offerta Economica**
- b) alla formazione della graduatoria provvisoria per l'individuazione dell'Offerta Economicamente più vantaggiosa utilizzando la somma dei punteggi di cui alla precedente lettera a);
- e) a dare lettura pubblica delle predette graduatorie delle offerte, in ordine decrescente ed ad i dati nella piattaforma SINTEL

6.6. Offerte anomale o anormalmente basse

6.6.1 sono considerate anomale o anormalmente basse le offerte:

- a) che, ai sensi dell'articolo 97, comma 3, del Codice, ottengono contemporaneamente:
 - un punteggio relativo all'elemento Prezzo di cui al punto 5.2.1 pari o superiore ai quattro quinti del punteggio (peso o ponderazione) massimo attribuibile allo stesso elemento Prezzo (nel caso di specie pari o superiore a 32 su 100);
 - la somma dei punteggi relativi a tutti gli elementi diversi dal prezzo, pari o superiore ai quattro quinti della somma dei punteggi massimi attribuibili a tutti i predetti elementi (nel caso di specie pari o superiore a 48 su 100);
 - b) ai sensi dell'articolo 97, comma 6, terzo periodo, del Codice, la stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa;
- 1) se ricorrono le condizioni di cui alla lettera b) del punto 6.6.1:
 - la seduta è sospesa ed è fissata la data e l'ora della nuova seduta pubblica per la prosecuzione della procedura, da comunicare agli offerenti con le modalità di cui all'articolo 9.3.1;
 - rimette gli atti al responsabile del procedimento al fine della verifica delle offerte anormalmente basse ai sensi dell'articolo 97, commi 1, 4, 5, 6 e 7, del Codice, come previsto ai successivi punti da 7.2.1 a 7.2.3;
 - 2) se non ricorrono le condizioni di cui al punto precedente, è formulata la proposta di aggiudicazione in favore dell'offerente che ha presentato la migliore offerta risultato primo nella graduatoria di ciascun lotto; la seduta pubblica è dichiarata chiusa e gli atti sono trasmessi al competente organo della Stazione appaltante per gli adempimenti conseguenti.

7. CAPO 7 - AGGIUDICAZIONE

7.1. Verbalì

Tutte le operazioni sono verbalizzate; in particolare:

- a) sono verbalizzate le motivazioni relative alle esclusioni;
- b) le sospensioni o interruzione e le riprese delle sedute, con annotazione sintetica delle modalità di custodia delle offerte durante i periodi di sospensione;
- c) i soggetti ammessi a presenziare all'apertura delle offerte, purché dotati di rappresentanza legale o direttori tecnici degli offerenti come risultanti dalla documentazione presentata o muniti di delega o procura appositamente esibita, possono chiedere di fare verbalizzare le proprie osservazioni;
- d) il soggetto che presiede il seggio di gara annota a verbale le osservazioni di cui alla lettera c), se giudicate pertinenti al procedimento, eventualmente allegando al verbale note scritte degli operatori economici partecipanti alla gara;
- e) il procedimento di verifica delle offerte anormalmente basse di cui ai punti da 7.2.1 a 7.2.2, avviene in seduta riservata e sono riportate a verbale solo le conclusioni del procedimento, eventualmente con il rinvio ad atti e relazioni diverse per le motivazioni;
- f) la diffusione e l'accesso ai verbali, ferme restando le condizioni previste dalla legge, è effettuata apponendo opportuni "omissis" su eventuali annotazioni riguardanti le condizioni soggettive di cui all'articolo 80, comma 1, comma 2, e comma 5, lettera l), del Codice, oggetto di esame ai sensi del punto 6.1.1, lettera b); tali "omissis" sono rimossi solo a favore degli interessati o controinteressati ai fini di un procedimento giurisdizionale.

7.2. Eventuale verifica delle offerte anomale o anormalmente basse

7.2.1. Condizioni per la verifica delle offerte anomale o anormalmente basse

Quando ricorrono le condizioni di cui al precedente punto 6.6, per la verifica di congruità delle offerte anomale o anormalmente basse, le giustificazioni:

- a) devono essere presentate in forma di relazione analitica e corredate, a discrezione dell'offerente, da tutta la documentazione atta a giustificare l'offerta formulata, a condizione che non venga modificato il contenuto qualitativo e quantitativo della prestazione offerta;
- b) devono essere sottoscritte dall'offerente e, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti formalmente, dai rappresentanti legali di tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati.

7.2.2. Modalità di verifica delle giustificazioni

La verifica avviene, in **seduta riservata**

- a) contemporaneamente per più d'una delle migliori offerte che appaiano anormalmente basse, comunque non più di 5 (cinque), fino ad individuare la migliore offerta non giudicata anomala in quanto adeguatamente giustificata e alla conseguente formulazione della proposta di aggiudicazione;
- b) richiedendo per iscritto a ciascun offerente, titolare di offerta ai sensi della precedente lettera a), di presentare le giustificazioni; nella richiesta la Stazione appaltante può indicare le componenti dell'offerta ritenute anormalmente basse ed invitare l'offerente a fornire tutte le giustificazioni che ritenga utili;
- c) all'offerente è assegnato un termine perentorio di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle giustificazioni;
- d) la Stazione appaltante, se del caso mediante una commissione tecnica, oppure ricorrendo ad esperti appositamente individuati, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle giustificazioni fornite, e ove non le ritenga sufficienti né ad escludere né ad accertare la non congruità dell'offerta può chiedere per iscritto ulteriori precisazioni; in tal caso all'offerente è assegnato un termine perentorio breve per la presentazione, in forma scritta, delle precisazioni;
- e) la stazione appaltante esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle precisazioni fornite, se sono state richieste;
- f) la Stazione appaltante può escludere l'offerta, a prescindere dalle giustificazioni de l'offerente:
 - non presenta le giustificazioni entro il termine di cui alla precedente lettera c);
 - non presenta le eventuali precisazioni richieste, entro il termine di cui alla precedente lettera d);
- g) la Stazione appaltante esclude l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti con le giustificazioni e le precisazioni, se richieste, risulta, nel suo complesso, inaffidabile o che ricada nelle condizioni di cui all'articolo 97, comma 5, del Codice.
- h) in presenza di due o più offerte uguali, se la verifica è conclusa positivamente per le offerte uguali, si procede alla scelta mediante sorteggio tra le stesse.

7.3. Adempimenti preliminari all'aggiudicazione

7.3.1. Proposta di aggiudicazione:

- a) la proposta di aggiudicazione, avviene a favore dell'offerta che risulti la migliore, classificatasi prima nella graduatoria di cui al punto 6.5.2, sempre che sia stata adeguatamente giustificata ai sensi dei punti da 7.2.1 a 7.2.2, nel caso sia individuata come anormalmente bassa ricorrendo la condizione di cui al punto 6.6;
- b) i tutti i casi nei quali risultino migliori due o più offerte uguali, la proposta di aggiudicazione individua il possibile aggiudicatario mediante immediato sorteggio pubblico tra le stesse;
- c) la Stazione appaltante verifica la proposta di aggiudicazione, accertando l'assenza di irregolarità nelle operazioni di gara e provvede alla sua approvazione da parte dell'organo competente, ai sensi della successiva lettera d);
- d) ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del Codice, la proposta di aggiudicazione è approvata entro 30 (trenta) giorni trascorsi i quali, in assenza di provvedimenti ostativi, si intende approvata, salvo che prima di tale termine intervenga il provvedimento di aggiudicazione.

7.3.2. Verifica dei requisiti

Con tempestività e comunque prima dell'aggiudicazione di cui al punto 7.4.1, la Stazione appaltante provvede alla verifica dell'assenza dei motivi di esclusione e del possesso dei requisiti dichiarati in fase di gara dall'operatore economico individuato nella proposta di aggiudicazione di cui al punto 7.3.1 e da quello che segue in graduatoria, ai sensi dell'articolo 85, comma 5, secondo periodo, del Codice.

7.4. Aggiudicazione

7.4.1. Provvedimento di aggiudicazione

L'aggiudicazione è disposta con provvedimento esplicito. In assenza di condizioni ostative può essere disposta prima della scadenza del termine di cui al punto 7.3.1, lettera c) e, in tal caso, assorbe e tiene luogo anche dell'approvazione della proposta di aggiudicazione. In ogni caso l'aggiudicazione:

- a) ai sensi dell'articolo 32, comma 6, del Codice, non equivale ad accettazione dell'offerta;
- b) ai sensi dell'articolo 32, comma 7, dello stesso Codice, diventa efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti dell'aggiudicatario e dell'assenza dei motivi di esclusione, con particolare riferimento all'articolo 80 del medesimo Codice, come previsto al punto 7.3.2.

7.4.2. Conseguenze giuridiche dell'aggiudicazione

L'aggiudicazione non costituisce vincolo giuridico tra la Stazione appaltante e l'aggiudicatario. Essa è un mero presupposto alla eventuale stipula del contratto. Resta fermo che:

- a) l'**Offerta tecnica** dell'aggiudicatario costituisce obbligazione contrattuale specifica, senza ulteriori oneri per la Stazione appaltante, e integra automaticamente la documentazione posta a base di gara e confluisce nel Contratto disciplinare di incarico da stipulare anche qualora non sia materialmente allegata o richiamata da questo;
- b) i vincoli negoziali di natura economica tra la Stazione appaltante e l'aggiudicatario sono insensibili al contenuto dell'**Offerta tecnica** di cui alla lettera a), pertanto l'importo contrattuale e i corrispettivi per la remunerazione delle prestazioni non terranno conto di eventuali maggiori oneri a carico dell'aggiudicatario per far fronte alle obbligazioni e agli adempimenti previsti dalla propria **Offerta tecnica**.

7.4.3. Adempimenti posteriori all'aggiudicazione:

- a) l'aggiudicazione è comunicata a tutti gli offerenti ai sensi dell'articolo 76, comma 5, del Codice ed è resa nota con le pubblicazioni previste dagli articoli 29, comma 1, e 98 del medesimo Codice;
- b) ai sensi degli articoli 71 e 76 del D.P.R. n. 445 del 2000 e dell'articolo 80, comma 6, del Codice, la Stazione appaltante può:
 - procedere in ogni momento alla verifica dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice, con le modalità di cui al punto 7.3.2, escludendo l'offerente per il quale non siano confermate le dichiarazioni già presentate e incamerando la relativa garanzia provvisoria;
 - revocare l'aggiudicazione, se accerta in capo all'aggiudicatario, in ogni momento e con qualunque mezzo di prova, l'assenza di uno o più d'uno dei requisiti richiesti in sede di gara, oppure una violazione in materia di dichiarazioni, anche a prescindere dalle verifiche già effettuate;
 - imputare all'aggiudicatario revocato o all'aggiudicatario che recede, i danni emergenti di cui all'articolo 8.2, lettera f).

8. CAPO 8 - STIPULA DEL CONTRATTO

8.1. Condizioni e adempimenti per la stipula del contratto

Il contratto non può essere stipulato prima:

- a) che l'aggiudicazione diventi efficace ai sensi dell'articolo 32, comma 7, del Codice;
- b) dello spirare dei termini di sospensione di cui all'articolo 32, commi 9, 10 e 11, del Codice;
- c) dell'ottenimento della pertinente documentazione antimafia di cui agli articoli da 85 a 95, del decreto legislativo n. 159 del 2011, fermo restando quanto previsto dagli articoli 92, comma 3, e 94, comma 2, dello stesso decreto legislativo in caso la documentazione antimafia non sia rilasciata entro i termini previsti, se il contratto da stipulare sia superiore a 150.000 euro; la documentazione antimafia è acquisita con le modalità di cui all'articolo 97 del citato decreto legislativo.

8.2. Obblighi dell'aggiudicatario

L'aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione appaltante con apposita richiesta, e, in assenza di questa, entro 30 (trenta) giorni dall'avvenuta conoscenza dell'aggiudicazione:

- a) a fornire tempestivamente alla stazione appaltante la documentazione necessaria alla stipula del contratto e le informazioni necessarie allo stesso scopo;
- b) a depositare presso la Stazione appaltante la garanzia definitiva di cui all'articolo 103, comma 1, del Codice, fermo restando che il mancato deposito preclude la stipula del contratto;
- c) se costituito in forma societaria diversa dalla società di persone (S.p.A., S.A.p.A., S.r.l., S.coop.p.A., S.coop.r.l., Società consortile per azioni o a responsabilità limitata), a presentare una dichiarazione circa la propria composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni «con diritto di voto» sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell'articolo 1 del d.p.c.m. 11 maggio 1991, n. 187, attuativo dell'articolo 17, terzo comma, della legge n. 55 del 1990; in caso di consorzio la dichiarazione deve riguardare anche le società consorziate indicate per l'esecuzione del lavoro;
- d) a depositare presso la Stazione appaltante le spese di contratto, di registro, di segreteria e ogni altra spesa connessa, come determinate ai sensi di legge, eventualmente sotto forma di importo provvisorio soggetto a conguaglio al momento della stipula;
- e) se l'aggiudicatario non stipula il contratto nei termini prescritti, oppure non assolve gli adempimenti di cui alle precedenti lettere b) e c), in tempo utile per la sottoscrizione del contratto, l'aggiudicazione può essere revocata dalla Stazione appaltante, con la decadenza dall'incarico e la sostituzione dell'aggiudicatario;
- f) nel caso di cui alla precedente lettera e), la Stazione appaltante provvede ad incamerare la garanzia provvisoria; in ogni caso è fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni ivi compresi i danni da ritardo e i maggiori oneri da sostenere per una nuova aggiudicazione, ivi compresi i maggiori oneri sopportati in seguito ad una nuova aggiudicazione o dall'aggiudicazione al secondo classificato in seguito allo scorrimento della graduatoria.

A norma del combinato disposto dell'art. 216, c. 11, del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 34, c. 35 del d.l. n. 179/2012, convertito con l. n. 221/2012, le spese di pubblicità sulla G.U.R.I., corrispondenti ad Euro 367,00 dovranno essere rimborsate all'Amministrazione Comunale dall'aggiudicatario di ciascun lotto entro 60 gg. dall'aggiudicazione, con le modalità che verranno indicate con apposita comunicazione

9. CAPO 9 - DISPOSIZIONI SU DOCUMENTAZIONE, DICHIARAZIONI E COMUNICAZIONI

9.1. Gestione della documentazione

9.1.1. Validità e formalità delle dichiarazioni

Tutte le dichiarazioni richieste dal presente Documento:

- a) devono richiamare espressamente ed essere rese in conformità agli articoli 40, 43, 46 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica n.445/2000 e, in quanto rese nell'interesse proprio del dichiarante possono riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui il dichiarante abbia diretta conoscenza;
- b) devono essere presentate da tutti gli operatori economici, in qualsiasi forma di partecipazione o coinvolgimento, singoli, raggruppati, consorziati, ancorché appartenenti alle eventuali operatori ausiliari, ognuno per quanto di propria competenza;
- c) tutti i documenti devono essere prodotti firmati digitalmente dal legale rappresentante del soggetto tenuto a rendere le dichiarazioni;
- d) le dichiarazioni devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di

riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni distinte;

- e) ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del D.P.R. n. 445 del 2000, le dichiarazioni sono redatte preferibilmente sui modelli predisposti e messi a disposizione gratuitamente dalla Stazione appaltante disponibili ai sensi del successivo punto 9.2, che l'operatore economico può adattare in relazione alle proprie condizioni specifiche, oppure deve adattare o completare se non sono previste le particolari fattispecie o le condizioni specifiche relative all'operatore economico medesimo; la corretta compilazione dei predetti modelli esaurisce le obbligazioni dichiarative dell'operatore economico.

9.1.2. Altre condizioni:

- a) fermo restando quanto previsto al Capo 3, ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del D.P.R. n. 445 del 2000 e dell'articolo 85 del Codice, in quanto compatibile, le dichiarazioni sono redatte preferibilmente sul modello predisposto e messo a disposizione gratuitamente dalla Stazione appaltante disponibile ai sensi del successivo punto 6.2 che l'operatore economico può adattare in relazione alle proprie condizioni specifiche, oppure deve adattare o completare se non sono previste le particolari fattispecie o le condizioni specifiche relative all'operatore economico medesimo;
- b) le dichiarazioni e i documenti possono essere oggetto di richieste di completamenti o chiarimenti da parte della Stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice;
- c) le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di attestazioni rilasciate da pubbliche amministrazioni o detenute stabilmente da queste, possono essere sostituito da copie autentiche rilasciate da depositari pubblici autorizzati o da pubblici ufficiali.

9.1.3. Imposta di bollo:

- a) l'offerta economica deve assolvere l'imposta di bollo di euro 16,00 (indipendentemente dalla dimensione del documento), mediante una delle seguenti modalità:
- se assolta in modo virtuale, indicando sull'offerta la dicitura «Imposta di bollo assolta in modo virtuale» e gli estremi dell'autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate, rilasciata ai sensi dell'articolo 15 del D.P.R. n. 642 del 1972;
 - a mezzo di F23 – codice tributo 456T. Il **versamento effettuato su modello F23** dovrà essere scansionato, firmato digitalmente dal legale rappresentante/procuratore e inserito nella busta dell'offerta economica nello spazio **“IMPOSTA DI BOLLO OFFERTA ECONOMICA**
 - applicando la marca da bollo (contrassegno adesivo) sul foglio dell'offerta. Il foglio dell'offerta munito del competente bollo andrà quindi scansionato ed inserito nella busta telematica dell'offerta.
- b) la violazione delle disposizioni di cui alla lettera a), non pregiudica la partecipazione alla procedura, tuttavia il documento sprovvisto di bollo sarà inviato all'Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione da parte dell'offerente, con il pagamento del tributo evaso ed una sanzione dal 100 per cento al 500 per cento dell'importo dello stesso tributo evaso (articoli 19, 25 e 31 del D.P.R. n. 642 del 1972).

9.2. Comunicazioni, informazioni, accesso alla documentazione,

9.2.1. Comunicazioni agli operatori economici:

Le comunicazioni della Stazione appaltante agli operatori economici, in tutti i casi previsti dalla normativa o dal presente Documento, si intendono validamente ed efficacemente effettuate:

- a) mediante informazione verbale agli operatori economici presenti e unitamente alla pubblicazione sul profilo di committente di cui al punto 1.3 e sulla Piattaforma SINTEL entro lo stesso giorno della sospensione, della data, ora e luogo di ripresa delle operazioni, in caso di interruzione delle singole sedute;
- b) mediante la pubblicazione sul profilo di committente di cui al punto 1.3 e sulla Piattaforma Sintel, nei seguenti casi:
- comunicazioni aventi un interesse generale o informazioni riguardanti la generalità degli operatori economici;
 - risposte ai quesiti degli offerenti (pubblicate in forma anonima);
 - ammissioni ed esclusioni per cause riconducibili all'articolo 80 del Codice, per mancanza dei requisiti o per ogni altra causa imputabile all'operatore economico, anche ai fini dell'articolo 29, comma 1 secondo periodo, del Codice, nei limiti di cui al punto 9.2.3;
- c) se rese all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) indicata dagli stessi operatori economici in fase di partecipazione (anche al solo designato mandatario o capogruppo in caso di operatori economici in Forma aggregata), nei seguenti casi:
- eventuale soccorso istruttorio;
 - altre comunicazioni personali;
- c) fuori dal caso di cui alla lettera a), le comunicazioni, in qualunque modo effettuate, nei casi in cui è data la possibilità agli operatori economici di intervenire alle sedute pubbliche, sono effettuate con almeno 3 (tre)

giorni di anticipo.

In caso di malfunzionamento della piattaforma SINTEL il RUP pubblicherà un avviso sul PROFILO DI COMMITTENTE www.comune.palazzolosulloglio.bs.it, alla Amministrazione Trasparente – Bandi e Contratti

9.2.2. Acquisizione delle informazioni, comunicazioni e documentazione disponibile

Fermi restando i limiti di cui al punto 9.2.3:

a) ai sensi dell'articolo 74, comma 4, del Codice:

- le richieste di informazioni, compresi i quesiti, le richieste di chiarimento e di documentazione sono presentate in tempo utile per consentirne l'evasione da parte della Stazione appaltante;
- la Stazione appaltante provvede all'evasione delle richieste entro 3 (tre) giorni feriali dal ricevimento e comunque, se presentate in tempo utile, entro 6 (sei) giorni antecedenti la data di scadenza di cui al punto 1.1, lettera a);
- le richieste devono pervenire in tempo utile per la loro evasione, compatibilmente con i termini di cui ai punti precedenti; la Stazione appaltante non è tenuta a rispondere alle richieste pervenute tardivamente;

b) le richieste di informazioni complementari e/o di chiarimenti sull'oggetto e sugli atti della procedura e ogni richiesta di notizia utile per la partecipazione alla procedura o sullo svolgimento di essa devono essere presentate in lingua italiana e trasmesse al Comune di Palazzolo sull'Oglio **per mezzo della funzione «Comunicazioni della procedura» presente sulla piattaforma Sintel entro il perentorio termine delle ore 18:00 del giorno 9 giugno 2017;**

c) i quesiti degli offerenti, se presentati nei termini, nonché le relative risposte, in forma anonima, sono pubblicati sul profilo di committente di cui al punto 1.3; pertanto, per ragioni di economia generale, prima di presentare un quesito l'operatore economico deve:

- consultare i quesiti già pubblicati e accertarsi che la soluzione non sia già disponibile;
- accertarsi che la soluzione non sia reperibile direttamente e inequivocabilmente nelle disposizioni di legge, del bando, del Disciplinare di gara o del presente Documento, in modo tale da essere immediatamente comprensibile e applicabile senza alcuno spazio interpretativo o applicativo;
- prendere atto che la Stazione appaltante non è tenuta a rispondere a quesiti ricadenti in una delle condizioni che precedono;

d) i documenti relativi alla presente procedura sono disponibili sul profilo di committente di cui al punto 1.3 nonché sulla piattaforma Sintel (<http://www.arca.regione.lombardia.it>).

9.2.3. Accesso agli atti

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 53 del Codice, l'accesso agli atti di gara è consentito alle seguenti condizioni:

- a) agli offerenti esclusi o la cui offerta sia stata esclusa, limitatamente agli atti formati nelle fasi della procedura fino all'esclusione, dopo la pubblicazione dei relativi atti;
- b) a tutti gli offerenti ammessi o la cui offerta sia stata ammessa, dopo l'aggiudicazione.

10. CAPO 10 - DISPOSIZIONI FINALI

10.1. Controversie

10.1.1. Procedure di ricorso in materia di scelta del contraente

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 119, comma 1, lettera a), e 120 del decreto legislativo n. 104 del 2010, contro i provvedimenti che l'operatore economico ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) della Lombardia, sezione di Brescia, come segue:

- a) il ricorso deve essere notificato entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni alla Stazione appaltante e ad almeno uno dei controinteressati, e depositato entro i successivi 15 (quindici) giorni;
- b) il termine per la notificazione del ricorso decorre:
 - dalla data di pubblicazione del bando di gara di cui al punto 1.5, lettera b), per cause che ostano alla partecipazione;
 - dalla pubblicazione sul profilo di committente (all'interno del sito web "Amministrazione trasparente") di cui al punto 1.3, del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei motivi di esclusione e dei requisiti di partecipazione presentati unitamente all'offerta, per le esclusioni e le ammissioni, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 29, comma 1, secondo periodo, del Codice e dell'articolo 120, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 104 del 2010;
 - dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione, resa nota con le modalità previste dall'ordinamento, se presentato contro l'aggiudicazione.

10.1.2. Controversie in materia contrattuale

Tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di transazione e di accordo bonario ai sensi rispettivamente degli articoli 205 e 208 del Codice, se non risolte, sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria, con esclusione della competenza arbitrale.

10.1.3. Supplente

Ai sensi dell'articolo 110, commi 1 e 2, del Codice, salvo quanto previsto alla lettera d), in caso di fallimento o liquidazione coatta e concordato preventivo dell'aggiudicatario, o procedura di insolvenza concorsuale o liquidazione dell'appaltatore, di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 dello stesso Codice, oppure di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo n. 159 del 2011, o in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto:

- a) sono interpellati progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, se ancora in possesso dei necessari requisiti, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni;
- b) l'interpello avviene in ordine decrescente a partire dall'operatore economico che ha formulato la prima migliore offerta ammessa, escluso l'originario aggiudicatario;
- c) l'affidamento all'operatore economico supplente avviene alle medesime condizioni economiche già offerte dall'aggiudicatario originario;
- d) non si procede al subentro del supplente se l'aggiudicatario originario può proseguire nel contratto ai sensi dell'articolo 110, commi 3, 4, 5 e 6, del Codice.

10.2. Altre disposizioni e informazioni

10.2.1. Computo dei termini

Tutti i termini previsti dagli atti di gara, ove non diversamente specificato, sono calcolati in conformità Regolamento CEE n. 1182/71 del Consiglio del 3 giugno 1971.

10.2.2. Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003, in relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini della gara, si rende noto che:

- a) titolare del trattamento, nonché responsabile, è il Comune di Palazzolo sull'Oglio nella persona del Segretario Generale, Dott. Malivindi Gaetano Antonio;
- b) il trattamento è finalizzato allo svolgimento della gara e dei procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, alle condizioni di cui all'articolo 18 del decreto legislativo n. 196 del 2003;
- c) il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 196 del 2003, con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati, mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, effettuate dagli incaricati al trattamento a ciò autorizzati dal titolare del trattamento;

- d) dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato ai sensi degli articoli 21 e 22 del decreto legislativo n. 196 del 2003, con provvedimento dell'Autorità garante n. 7 del 2009 (G.U. n. 13 del 18 gennaio 2010 – s.o. n. 12), Capi IV, numero 2), lettere d) ed e), sono trattati in misura non eccedente e pertinente ai fini del procedimento di gara e l'eventuale rifiuto da parte dell'interessato a conferirli comporta l'impossibilità di partecipazione alla gara stessa;
- e) i dati possono venire a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e dei componenti degli organi che gestiscono il procedimento, possono essere comunicati ai soggetti cui la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento o a soggetti cui la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;
- f) l'interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui all'articolo 13 del predetto decreto legislativo n. 196 del 2003.

10.2.3. Riserva di aggiudicazione

La Stazione appaltante si riserva, senza alcun diritto degli offerenti a rivendicazioni, pretese, aspettative, risarcimenti, rimborso spese o indennizzi di alcun genere:

- a) di differire, spostare, sospendere, revocare o annullare il presente procedimento di gara;
- b) di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, ai sensi dell'articolo 95, comma 12, del Codice.

Lì 19 maggio 2017

PER LA STAZIONE APPALTANTE
(il Dirigente)
Dott. Giuseppe GALLONE

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.